CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
tra i Comuni di Velletri - Lariano e la Velletri Servizi S.p.a –Volsca Ambiente e Servizi S.p.a.
Sede Comune Capofila: Piazza Cesare Ottaviano Augusto n.1 00049 Velletri (Rm)
Tel 0696158244 E-mail PEC ufficio.gare@pec.comune.velletri.rm.it
CFAVCP0000DE3 – CODICE AUSA 0000543545

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA AI SENSI DELL'ART. 71 D.LGS 36/2023 IN MODALITA' TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CENTRO DIURNO PER DISABILI ADULTI DEL COMUNE DI VELLETRI.
PERIODO 01/07/2024 – 30/06/2026

CIG: B11C670570
CPV: 85320000-8
CUI: 01493120586202300012

INDICE

	PREMESSE
ART. 1	**PIATTAFORMA TELEMATICA** **1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE** **1.2 DOTAZIONI TECNICHE** **1.3 IDENTIFICAZIONE**
ART. 2	**DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI**
	2.1 DOCUMENTI DI GARA
	2.2 CHIARIMENTI
	2.3 COMUNICAZIONI
ART. 3	**OGGETTO DELL'APPALTO – SUDDIVISIONE IN LOTTI**
ART. 4	**DURATA DELL'APPALTO E OPZIONI**
	4.1 DURATA
	4.2 OPZIONI
ART. 5	**IMPORTO A BASE DI GARA , VALORE APPALTO E REVISIONE DEI PREZZI**
	5.1 REVISIONE DEI PREZZI
ART. 6	**SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**
ART. 7	**REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE**
ART. 8	**REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA**
	8.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE
	8.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
	8.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
	8.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI PER I AGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE
	8.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI
ART. 9	**AVVALIMENTO**
ART. 10	**SUBAPPALTO – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO**
ART. 11	**CLAUSOLE SOCIALI E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE**
ART. 12	**MODALITA' DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE - REGISTRAZIONE AL SISTEMA FASCICOLO VIRTUALE OPERATORE**

	ECONOMICO FVOE
ART. 13	**GARANZIA PROVVISORIA**
ART. 14	**SOPRALLUOGO**
ART. 15	**PAGAMENTO A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE**
ART. 16	**MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA**
	16.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA
ART. 17	**BUSTA TELEMATICA "A" - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**
	17.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
	17.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 , n. 14
	17.3 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO ELETTRONICO (eD.G.U.E.) ADEGUATO AL D.LGS.36/2023
	17.4 DOCUMENTAZIONE A CORREDO
	17.5 DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI **17.5.1 INDICAZIONI PER LA SOTTOSCRIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E DELLE DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI**
ART. 18	**BUSTA TELEMATICA "B" - OFFERTA TECNICA** **18.1 – RELAZIONE TECNICA** **18.2 - DICHIARAZIONE DI EQUIVALENZA DELLE TUTELE**
ART. 19	**BUSTA TELEMATICA "C" - OFFERTA ECONOMICA**
ART. 20	**DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO ELETTRONICO – ADEGUATO AL D.LGS 36/2023**
ART. 21	**SOCCORSO ISTRUTTORIO**
ART. 22	**CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E VALUTAZIONE OFFERTE**
	22.1 CRITERI VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA
	22.2 CRITERI VALUTAZIONE OFFERTA ECONOMICA
	22.3 FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA FINALE
ART. 23	**SOGLIA DI SBARRAMENTO**
ART. 24	**CRITERI DI ESCLUSIONE**
ART. 25	**COMMISSIONE GIUDICATRICE**

ART. 26	**SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA**
ART. 27	**APERTURA DELLA BUSTA TELEMATICA "A" – VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**
ART. 28	**APERTURA DELLE BUSTE "B" E "C" – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE**
	28.1 VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE
	28.2 SEDUTA PUBBLICA: ESAME E VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA
ART. 29	**VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE**
ART. 30	**AGGIUDICAZIONE APPALTO**
ART. 31	**STIPULA DEL CONTRATTO E GARANZIA DEFINITIVA**
ART. 32	**ANTICIPAZIONE DEL PREZZO**
ART. 33	**ONERI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO**
ART. 34	**OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**
ART. 35	**CODICE DI COMPORTAMENTO**
ART. 36	**ACCESSO AGLI ATTI**
ART. 37	**DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**
ART. 38	**TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**
ART. 39	**DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE**
ART. 40	**RINVIO ALLE NORME DI LEGGE**
ART. 41	**RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO**

PREMESSE

Con Determinazione a contrarre n. 397 del 28.3.2024, questa Amministrazione ha determinato di esperire una procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. (di seguito denominato *Codice*), avente come oggetto l'affidamento del **SERVIZIO DI GESTIONE CENTRO DIURNO PER DISABILI ADULTI DEL COMUNE DI VELLETRI.**
PERIODO 01/07/2024 – 30/06/2026, come meglio specificato nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Ai sensi dell'articolo 25 del *Codice*, la presente procedura aperta è interamente svolta tramite la piattaforma telematica accessibile all'indirizzo **https://velletri.acquistitelematici.it-.**

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.

La durata del procedimento è prevista pari a nove mesi dalla pubblicazione del bando.

Il luogo di svolgimento del servizio è il Comune di Velletri.

CODICE NUTS ITI43

CPV: 85320000-8 Servizi Sociali
CUI: 01493120586202300012

Il Responsabile unico del progetto è la Dott.ssa Maria Nanni Costa, email: maria.nannicosta@comune.velletri.rm.it

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento è dott.ssa Raffaella Maggiore, email: raffaella.maggiore@comune.velletri.rm.it

ART. 1 - PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;

- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme a quanto previsto nel presente Disciplinare

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.
La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.
Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.
L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare.
In ogni caso è indispensabile:
a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
  - il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
  - il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui alregolamento n.9100/14;
  - il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilateraletra l'Unione Europea epaesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma. L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico. L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi delRegolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Attraverso la piattaforma telematica sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e ammissione dell'offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, con le modalità tecniche richiamate nei punti sottostanti:

a) La piattaforma telematica è di proprietà della DigitalPA il cui accesso è consentito dall'apposito link**: https://velletri.acquistitelematici.it;**

b) le modalità tecniche, per l'utilizzo della piattaforma da parte degli OO.EE, sono contenute nei due manuali:

1. Guida all'iscrizione.
2. Guida operativa alla firma digitale ed utilizzo della Pec.

Tali guide sono presenti nella sezione "REGISTRAZIONE" al link https://velletri.acquistitelematici.it***/manuali***, ove sono descritte le informazioni riguardanti il funzionamento della stessa piattaforma telematica, la dotazione informatica necessaria per la sua utilizzazione ai fini della partecipazione al procedimento, le modalità di registrazione, la forma delle comunicazioni e ogni altra informazione sulle condizioni di utilizzo;

c) Servizio di assistenza su problemi tecnici e/o malfunzionamento sul software o per problemi di carattere tecnico-procedurale: è possibile aprire una richiesta cliccando sul link: "Apri un nuovo ticket", dettagliando la richiesta e allegando l'eventuale documentazione o screen shot del problema rilevato. Il servizio di assistenza risponderà entro le 24/48h indipendentemente dalla complessità del problema segnalato. Per dubbi interpretativi sulla partecipazione alle procedure di gara, prima di richiedere assistenza, **si invita a prendere attenta visione delle guide e dei manuali d'uso.**

Il servizio è attivo dal Lunedì al Venerdì dalle 9:15 alle 17:30.

Si consiglia di ultimare la registrazione sulla piattaforma telematica in tempo utile per la presentazione delle offerte. Si precisa che l'operatore economico è l'unico responsabile delle informazioni e dei dati inseriti nella piattaforma telematica in fase di registrazione. Si raccomanda pertanto di verificare la correttezza di tutti i dati inseriti ed, in particolare, dell'indirizzo di Posta elettronica certificata. In caso di errore, come sopraindicato, gli operatori economici offerenti non potranno ricevere PEC di notifica dell'avvenuto inserimento di comunicazioni e/o richieste da parte della stazione appaltante nell'area comunicazioni della piattaforma.

ART. 2 – DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

1. Bando di gara;
2. Disciplinare di gara;
3. Capitolato speciale appalto;
4. Modello Domanda di partecipazione
5. Modello Offerta economica
6. Elenco del personale

La documentazione di gara è disponibile sulla Piattaforma Telematica di *e-procurement* all'indirizzo internet https://velletri.acquistitelematici.it**.**

Il ***bando di gara*** è pubblicato su:

- Piattaforma dei Contratti Pubblici (PCP) dell'ANAC
- Profilo del committente: http//www.comune.velletri.rm.it, nella sezione Amministrazione trasparente > Bandi di gara e contratti
- Piattaforma telematica al link: https://velletri.acquistitelematici.it

La partecipazione alla gara presuppone, da parte del concorrente, la perfetta conoscenza e l'accettazione della documentazione di gara nonché delle norme di legge e regolamenti in materia.
Al fine di una corretta presentazione delle offerte, si invitano le ditte partecipanti a verificare di essere in possesso di tutta la documentazione di gara, a prenderne attenta visione e ad utilizzare i facsimili predisposti dalla stazione appaltante.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno **6 (sei)** giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica (art. 88 comma 3 Dlgs. 36/23) attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla Piattaforma stessa.
Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.
Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno **4 (quattro) giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma telematica al link**:** https://velletri.acquistitelematici.it.
Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma.
Non verranno evase richieste di chiarimenti pervenute in modo difforme da quello sopra indicato, ovvero successivamente al termine indicato.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici - comprese le comunicazioni di cui **all'art. 90,** del *Codice* e le comunicazioni ad esempio relative alle richieste di soccorsi istruttori – saranno effettuate **esclusivamente** tramite la Piattaforma Telematica di *e-procurement* all'indirizzo internet **https://velletri.acquistitelematici.it** e saranno visibili e reperibili dagli operatori economici nella apposita sezione dedicata ai messaggi della piattaforma telematica.

Le comunicazioni effettuate dalla Stazione Appaltante agli operatori economici partecipanti tramite la Piattaforma Telematica comportano l'invio di una e-mail all'indirizzo di posta elettronica certificata indicata nei documenti di gara.

La Stazione Appaltante riterrà, pertanto, assolti gli obblighi di comunicazione previsti dal *Codice* tramite la pubblicazione delle comunicazioni pertinenti sulla Piattaforma Telematica di *e-procurement* all'indirizzo internet **https://velletri.acquistitelematici.it**

Solo in caso di eventuali temporanee difficoltà o impedimenti nell'utilizzo della predetta piattaforma, le comunicazioni da parte degli operatori economici potranno essere effettuate tramite PEC al seguente indirizzo della CUC: **ufficio.gare@pec.comune.velletri.rm.it,** mentre la Stazione Appaltante potrà effettuare le comunicazioni all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Sulla medesima piattaforma telematica verranno altresì comunicate le date delle sedute pubbliche, successive alla prima; sarà pertanto cura dei concorrenti accedere periodicamente alla piattaforma, per verificare eventuali aggiornamenti, senza poter eccepire alcunché in caso di mancata consultazione.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

È responsabilità degli operatori economici registrare con tempestività nella piattaforma telematica fra i propri dati di registrazione, i nuovi indirizzi PEC in caso di intervenute modifiche degli stessi, non potendo imputare alla stazione appaltante nessuna responsabilità in caso di mancati recapiti delle comunicazioni a causa di invii di PEC ad indirizzi non più validi.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Si ribadisce che le comunicazioni saranno comunque sempre visibili nell'Area "Messaggistica" della piattaforma telematica e, pertanto, si raccomanda all'operatore economico di prenderne sistematicamente visione, anche nell'ambito delle specifiche pagine relative alla presente procedura, al fine di monitorarne l'avanzamento.

ART. 3 - OGGETTO DELL'APPALTO – SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto si compone delle prestazioni espressamente indicate nel Capitolato Speciale di Appalto a cui si rinvia.

L'appalto è costituito da un unico lotto. In riferimento all'art. 58 del *Codice*, non è possibile la suddivisione in lotti in quanto l'attività svolta richiede una esecuzione da parte di personale dipendente di un unico operatore economico per una uniformità del servizio e una gestione unitaria con un unico e più organico coordinamento del servizio e unico centro di responsabilità, onde garantire omogeneità e coerenza delle metodologie dell'intervento educativo, stante la peculiarità dei suoi destinatari.

Tabella n. 1 – Oggetto dell'appalto

n.	Descrizione servizio	CPV	P *(principale)*
1	SERVIZIO DI GESTIONE CENTRO DIURNO PER DISABILI ADULTI DEL COMUNE DI VELLETRI. PERIODO 01/07/2024 – 30/06/2026.	85320000-8	***P***

ART. 4 - DURATA DELL'APPALTO E OPZIONI

4.1. DURATA

La durata dell'Appalto avrà valenza per il periodo **01/07/2024 – 30/06/2026**.

L'affidatario, successivamente all'aggiudicazione, dovrà dare inizio all'espletamento del servizio, anche nelle more della stipula del contratto, in quanto ai sensi del dettato dell'art. 17, comma 9, del D.Lgs 36/2023, la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare.

Qualora sopraggiungessero cause ostative alla stipula del contratto, se si è dato avvio all'esecuzione in via d'urgenza, all'esecutore non spetterà alcun indennizzo ma il solo rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate.

4.2. OPZIONI

Opzione di Proroga: la durata del contratto potrà essere prorogata, nel rispetto dell'art. 120, comma 11, del D.Lgs. n. 36/2023, per il tempo strettamente necessario alla conclusione di una procedura per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso l'aggiudicatario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni alle stesse condizioni previste nel contratto aggiudicato agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l'Amministrazione. Resta inteso, che è facoltà del Comune di Velletri non disporre alcuna proroga al contratto. L'Appaltatore non ha diritto ad alcun compenso, risarcimento o indennizzo nel caso in cui l'Amministrazione decida di non disporre la predetta proroga.
In particolare, la Stazione appaltante si riserva di prorogare il servizio all'aggiudicatario nel rispetto dell'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023 per il tempo strettamente necessario all'espletamento di una nuova procedura di gara nel caso di risoluzione del contratto nelle eventualità previste all'art. 17 del Capitolato d'appalto.
Si specifica che il valore della proroga non è quantificabile a priori.

ART. 5 – IMPORTO A BASE DI GARA, VALORE APPALTO E REVISIONE PREZZI

Il valore massimo stimato dell'appalto, ai sensi dell'art. 14 - comma 4 - del *Codice,* posto a base di

gara, è pari a **€. 530.403,02 al netto dell'IVA**, anche ai fini del computo della cauzione provvisoria.

Si precisa che l'importo contrattuale deve intendersi onnicomprensivo della esecuzione dei servizi e di tutti gli interventi ad essi connessi. Esso ricomprende tutte le spese necessarie per la piena realizzazione degli interventi sulla base del presente Capitolato, compresi tutti gli oneri e le spese di qualsiasi natura, includendo tutte le prestazioni professionali e di coordinamento, la fornitura della struttura autorizzata ai sensi della vigente normativa regionale ed allestita, la fornitura del materiale necessario per lo svolgimento del servizio, il servizio mensa, la pulizia dei locali, l'utenza telefonica, il servizio di trasporto degli utenti dal proprio domicilio al Centro Diurno e viceversa effettuato dagli stessi operatori impiegati per le altre attività del centro mediante l'utilizzo di pulmini idonei al trasporto dei disabili, le spese per la formazione e aggiornamento del personale, gli oneri relativi agli adempimenti in materia di sicurezza di cui al D.Lsgs. n. 81/2008, di tutti gli oneri derivanti dalla organizzazione, gestione e supervisione necessari alla garanzia di qualità del presente appalto.

Il valore massimo stimato dell'appalto, posto a base di gara, pari a **€. 530.403,02** esclusa Iva 5%, è composto come qui di seguito prospettato:

VOCI DI SPESA	IMPORTO
Totale costo del lavoro	**€. 358.881,75**
Spese generali e di gestione	**€. 171.521,27**
Importo a base d'asta al netto di IVA	**€. 530.403,02**
Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso	**€. 0,00**
IMPORTO A BASE DI GARA	**€ 530.403,02**
+ IVA 5%	**€ 26.520,15**
IMPORTO COMPLESSIVO	**€ 556.923,17**

E' stabilito in € 78,58 al netto dell'IVA il costo giornaliero per utente iscritto calcolato sul valore della base d'asta, fino ad un massimo di n. 15 utenti (massima capacità ricettiva del Centro con un rapporto operatore/utente pari 1/3).

Si precisa che, al fine del calcolo del corrispettivo mensile, viene fissata una soglia limite pari a n. 12 utenti. Pertanto, qualora il numero di utenti iscritti scenda al di sotto di n. 12 (dodici), il corrispettivo mensile sarà considerato comunque calcolato su tale numero di utenti.
Nel caso in cui il numero dei frequentanti il Centro diurno sia inferiore al numero degli iscritti, il costo giornaliero offerto in sede di aggiudicazione subirà una detrazione del 20% per ogni utente assente.

Ai sensi dell'art. 41, comma 13, del *Codice*, l'importo posto a base di gara comprende i **costi della manodopera** che la stazione appaltante ha stimato in **€. 358.881,75 al netto di IVA.**

I COSTI DELLA MANODOPERA NON SONO SOGGETTI AL RIBASSO.

Ai sensi dell'art. 41, comma 14, del *Codice,* **i costi della manodopera** e della sicurezza **non sono**

soggetti al ribasso e sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso, ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale. Ai sensi dell'art. 110 comma 4 del *Codice*, non sono comunque ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzati dalla legge e in relazione agli oneri di sicurezza di cui alla normativa vigente: pertanto l'operatore potrà giustificare l'offerta di un costo del personale inferiore a quello individuato dalla stazione appaltante unicamente adducendo come motivazione una migliore organizzazione del lavoro o la possibilità di beneficiare di sgravi fiscali o contributivi.

Qualora l'O.E. indichi nell'offerta economica un costo della manodopera inferiore rispetto a quello stimato dall'Amministrazione, dovrà allegare nell'ambito della Busta Economica una relazione giustificativa dei costi inferiori dichiarati onde consentire alla Stazione Appaltante di attivare immediatamente il subprocedimento di verifica della congruità di tali costi ex art. 110 del D.Lgs. 36/2023.

Il costo della manodopera, compreso nell'importo posto a base d'asta, è stato determinato sulla base delle Tabelle Ministeriali sul costo del lavoro per le Cooperative sociali aggiornate al nuovo CCNL 2024/2026 e, pertanto, non rappresenta un limite inderogabile per gli operatori economici, fatta salva la necessità del rispetto dei minimi salariali, degli obblighi contributivi e degli oneri legati al riassorbimento del personale e fatta, altresì, salva la verifica di congruità da parte della stazione appaltante di cui all'art. 110, del *Codice*, da operare prima dell'aggiudicazione dell'appalto.

Si precisa che per la definizione del costo orario per le figure professionali è stato preso come riferimento il costo al netto dell'indennità di turno, non applicabile al tipo di servizio richiesto dalla presente procedura di gara di appalto.

AI SENSI DELL'ART. 11, COMMA 2, DEL D.LGS 36/2023, IL CONTRATTO COLLETTIVO APPLICATO È IL CCNL DELLE COOPERATIVE SOCIALI.

Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello indicato dalla stazione appaltante o dall'ente concedente.

L'operatore economico che adotta un CCNL diverso da quello delle Cooperative Sociali, inserisce la dichiarazione di equivalenza delle tutele economiche e normative nella sezione della piattaforma relativa all'offerta tecnica.

Nel caso in cui l'operatore economico applichi un CCNL diverso da quello delle Cooperative Sociali, indicato all'art. 5 del presente Disciplinare, all'offerta economica dovrà essere allegata **relazione**, ai sensi del DPR 445/2000, ove sia effettuata la comparazione tra i due contratti da cui emerga con indubbia evidenza la sussistenza dell'equivalenza dei diversi istituti contrattuali, sia normativi che economici. Nel caso di concorrenti associati, la relazione dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui all'art. 16 e della dichiarazione di cui al precedente paragrafo 17.5.1 dell'art. 17.5 del presente disciplinare.

Ai sensi dell'art. 108, comma 9, del *Codice,* il concorrente nella propria offerta economica dovrà indicare**, a pena di esclusione**, la stima dei **costi della manodopera** e gli **oneri aziendali** concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Data la tipologia dell'appalto, attesa l'assenza di rischi interferenziali (diversi dai costi di sicurezza c.d. aziendali ex art. 108, comma 9, *Codice*), l'importo degli oneri e costi per la sicurezza da interferenze correlati alle attività oggetto dell'appalto **non soggetti a ribasso è pari a zero**.

Il servizio di cui al presente appalto è finanziato con Fondi Comunali stanziati nel competente esercizio finanziario.

Il valore contrattuale sarà determinato in base all'importo offerto in sede di gara. L'Amministrazione desumerà il costo giornaliero del servizio per utente iscritto dividendo il prezzo complessivo offerto per il numero di giorni del servizio sul numero massimo dei 15 utenti, nel periodo di riferimento.

Data la particolarità del servizio, nel caso in cui in corso di esecuzione del contratto dovesse sorgere l'esigenza di un aumento o una diminuzione delle prestazioni rese agli utenti, il Comune di Velletri si riserva la possibilità di variare il complesso delle prestazioni oggetto dell'appalto in aumento o in diminuzione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto. In tal caso l'affidatario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni alle stesse condizioni previste nel contratto originario e non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto (art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023).

5.1. REVISIONE DEI PREZZI

I prezzi contrattualmente definiti sono accettati dall'Appaltatore nella più completa ed approfondita conoscenza del tipo di servizio da svolgere rinunciando a qualunque altra pretesa di carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza dei fatti di natura tecnica o normativa legati all'esecuzione del servizio.

I prezzi che risulteranno dall'aggiudicazione della procedura resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del contratto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 60 del *Codice* e salvo quanto disposto dall'articolo 22 del Capitolato Speciale di Appalto.

Ai sensi dell'art. 60 del *Codice,* qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici approvati dall'ISTAT con proprio provvedimento entro il 30 settembre di ciascun anno, relativi ai contratti di lavori, servizi e forniture.

ART. 6 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 65 del *Codice*, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del *Codice.*

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Ai sensi dell'art. 67, comma 4 del *Codice,* i consorzi stabili di cui agli articoli 65, comma 2, lettera d), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante. L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), ai propri consorziati non costituisce subappalto. I consorzi, di cui agli articoli 65, comma 2, lettere c) e d), indicano in sede i offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre. La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte del consorziato designato dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 97.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del *Codice*, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 65, comma 2 lett. g) del *Codice*, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile, cui si rinvia.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del *Codice.*
L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

ART. 7 - REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, **a pena di esclusione**, dei requisiti di ordine generale previsti dal *Codice* agli artt. 94, 95, 96, 97 e 98, nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del *Codice* sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del *Codice* è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del *Codice*, i requisiti sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del *Codice*, i requisiti sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del *Codice*, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nell'eDGUE la causa ostativa e, alternativamente:
- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del *Codice*;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del *Codice* dandone comunicazione alla stazione appaltante.
Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.
Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del *Codice*, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del *Codice* al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione
Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

ART. 8 - REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, **a pena di esclusione**, i requisiti previsti nei commi seguenti.
La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).
L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

8.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Ai fini della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 100, comma 1, lettera a) del *Codice*, i concorrenti, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono essere in possesso di:

a) **Iscrizione nel Registro delle Imprese** tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato, per attività analoga o coincidente con quella oggetto del presente appalto o che abbiano come oggetto nel loro Statuto lo svolgimento di attività analoga o coincidente con l'oggetto della presente gara;
b) In caso di Cooperative (ivi comprese le Cooperative Sociali) o Consorzi di Cooperative: oltre al possesso del requisito di cui al punto a) del presente paragrafo, è

richiesta anche **iscrizione all'apposito Albo Nazionale delle Società Cooperative** gestito dalle Camere di Commercio per conto del Ministero delle Attività Produttive, ai sensi del DM 23 giugno 2004, per le attività inerenti l'oggetto dell'appalto;

c) In caso di organismo non tenuto all'obbligo di iscrizione al Registro delle Imprese (C.C.I.A.A.), è necessaria dichiarazione del legale rappresentante, resa in forma di autocertificazione ai sensi del DPR 45/2000, con la quale si dichiari l'insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione, fornendo contestualmente evidenza degli oggetti di attività inerenti l'oggetto della gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del *Codice.*

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

Per la comprova del requisito, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. A tal fine, pertanto, l'operatore economico è tenuto a indicare gli estremi identificativi di iscrizione nell'ambito **dell'eDGUE, Parte IV, sez. A**.

In caso di partecipazione in forma associata, al fine dell'individuazione dei concorrenti tenuti a dichiarare il possesso dei requisiti di idoneità professionale, si rinvia ai successivi paragrafi **8.4** e **8.5** del presente articolo.

8.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Il concorrente dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità economica e finanziaria:

a) fatturato globale maturato nel triennio precedente (2020-2021-2022) almeno pari a €. 500.000,00 Iva esclusa. Il requisito è richiesto al fine di consentire la selezione di operatori affidabili e con esperienza organizzativa nel settore oggetto della gara, tale da eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità, tenuto conto della specificità del presente appalto e del relativo importo. In considerazione dell'elevato contenuto di spese per manodopera, si ritiene, altresì, indispensabile la solidità imprenditoriale del soggetto, anche a tutela della solvibilità delle retribuzioni dei lavoratori impiegati nel servizio oggetto d'appalto e dei conseguenti oneri previdenziali e fiscali a carico dell'impresa.

b) dichiarazione bancaria di almeno un istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del D.lgs. n. 385/1993, attestante la capacità economica e finanziaria del concorrente sotto i profili della solidità finanziaria e della solvibilità in relazione agli impegni scaturenti dal contratto.

Tale dichiarazione rilasciata dall'Istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993, deve essere prodotta unitamente alla documentazione amministrativa e **non** può essere oggetto di autocertificazione.

In caso di avvalimento del fatturato, la referenza bancaria può essere prodotta anche soltanto dall'impresa ausiliaria.

La comprova del requisito di cui alla **lett.a)** è fornita mediante:

- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante il **fatturato globale maturato nel triennio precedente (2020-2021-2022).** Tale dichiarazione può essere resa anche nella **Parte IV, sez. B, punto 1 a), dell'eDGUE**.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

In caso di partecipazione in forma associata, al fine dell'individuazione dei concorrenti tenuti a dichiarare il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria, si rinvia ai successivi paragrafi **8.4** e **8.5** del presente articolo.

8.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Gli operatori economici concorrenti devono essere in possesso del seguente requisito di capacità tecnico-professionale:

- **Esecuzione per almeno 3 anni (36 mesi), anche non continuativi**, della gestione di servizi analoghi a quello oggetto dell'appalto, sia pubblici che privati.
  Per servizi analoghi, si intendono esclusivamente, servizi di carattere socio-sanitario rivolti ai disabili, sia residenziali, semi-residenziali che a ciclo diurno.

Al fine di dimostrare il possesso del presente requisito, l'operatore economico dovrà indicare i seguenti dati:

- ✓ soggetto committente;
- ✓ esatto oggetto del contratto, con precisa definizione della tipologia/esatta denominazione del servizio;
- ✓ indicazione degli importi fatturati (IVA esclusa) per ciascun periodo di esecuzione del servizio dichiarato;
- ✓ esatto periodo di esecuzione (data di inizio e la data del termine), specificando anche il numero di mesi di servizio svolto.

La comprova del requisito è fornita come segue:

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante la seguente modalità:

- **originale o copia conforme dei certificati** rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione (specificando compiutamente la data di inizio e la data del termine del servizio prestato). Il concorrente può autocertificare il requisito nell'ambito dell'e**DGUE, Parte IV, sez. C, punto 1 b),** che la Stazione appaltante si riserva di verificare presso l'amministrazione pubblica o ente pubblico committente.

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante la seguente modalità:

- **originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato**, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione (specificando compiutamente la data di inizio e la data del termine del servizio prestato). Tale attestazione deve essere prodotta unitamente alla documentazione amministrativa e non può essere oggetto di autocertificazione.

Al fine di una esatta e oggettiva valutazione dei periodi di esecuzione del servizio, si raccomanda ai concorrenti la massima precisazione nell'indicazione dei periodi di effettivo servizio prestato, riportando esattamente giorno/mese/anno di inizio e fine, evitando indicazioni generiche riferite ad anno solare.

In caso di partecipazione in forma associata, al fine dell'individuazione dei concorrenti tenuti a dichiarare il possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale, si rinvia ai successivi paragrafi **8.4** e **8.5** del presente articolo.

Per i requisiti di capacità economica finanziaria e di capacità tecnica e professionale è consentito l'avvalimento, di cui al successivo articolo 9.

8.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui **all'art. 65 comma 2, lett. e), f) e g) e h) del *Codice*** devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE**:**

a) Il **requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese** tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel Registro delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato, di cui **al punto 8.1. lett. a)** deve essere posseduto da:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

b) Il **requisito relativo all'iscrizione all'Albo Nazionale delle Società Cooperative** istituito con D.M. (Ministero delle Attività Produttive) del 23.06.2004 di cui al **punto 8.1. lett. b)** deve essere posseduto da :

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- ciascuna delle cooperative aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO FINANZIARIA**:**

Il **requisito di capacità economico-finanziaria relativo al fatturato globale**, di cui al **punto 8.2, lett. a),** deve essere soddisfatto direttamente dal raggruppamento temporaneo o dal consorzio nel suo complesso. Fermo restando il possesso del requisito nella misura complessiva del 100% da parte dell'intero raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, la mandataria in ogni caso deve possedere il requisito in misura maggioritaria rispetto a quello posseduto da ciascuna mandante, nella misura di almeno il **51%** dalla capogruppo-mandataria e la restante percentuale cumulativamente dalle imprese mandanti.

La **referenza bancaria di cui al punto 8.2, lett. b)** deve essere presentata da ciascuna impresa che compone il costituendo raggruppamento, consorzio ordinario o aggregazione di imprese di rete.

REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE:

Il requisito di capacità tecnica e professionale relativo alla gestione di servizi analoghi a quello oggetto dell'appalto di cui al punto 8.3, nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale, deve essere posseduto complessivamente dal raggruppamento, fermo restando che il requisito suddetto deve essere posseduto in via maggioritaria dalla mandataria (almeno per il 51%). Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito deve essere posseduto dalla mandataria.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del *Codice*, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del *Codice* al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

8.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE**:**

Il **requisito di idoneità professionale di cui al paragrafo 8.1 relativo all'iscrizione** nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel Registro delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato e quello relativo all'iscrizione all'Albo Nazionale delle Società Cooperative deve essere posseduto sia dal consorzio sia dalle imprese consorziate indicate come esecutrici del servizio nei documenti di gara.

REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO FINANZIARIA E TECNICO-PROFESSIONALE:

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del *Codice*, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del *Codice*, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi

dell'articolo 97 del *Codice* al fine di decidere sull'esclusione.

ART. 9- AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale.

Nel contratto di avvalimento, **a pena di nullità**, le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.
Ai sensi dell'art. 104 , comma 7 del *Codice,* il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale.

Qualora il concorrente si avvalga dei requisiti di società terze dovrà compilare la **PARTE II, Sezione C, dell'eDGUE** e dovrà **allegare alla domanda di partecipazione,** oltre al proprio, **il eDGUE compilato dall'impresa ausiliaria** ed **il contratto di avvalimento** che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

Ai sensi dell'art. 104, comma 4 del *Codice,* l'impresa ausiliaria è tenuta a dichiarare alla stazione appaltante:

a) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'articolo 7 del presente disciplinare e dichiararli presentando un proprio eDGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) di essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 8 del presente disciplinare, oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio eDGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
c) di impegnarsi verso l'operatore economico e verso la stessa stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse oggetto del contratto di avvalimento.

A tal fine il concorrente **dovrà allegare una dichiarazione sostitutiva**, ai sensi del DPR 445/2000, **sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria; questa dichiarazione non è inclusa nell'eDGUE e, pertanto, deve essere resa a parte.**

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro cinque giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del *Codice.* L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di cinque giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

Per tutto quanto qui non espressamente riportato, si rinvia all'art. 104 del *Codice*.

ART. 10 – SUBAPPALTO – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Non è ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'art. 119 del D.Lgs n. 36/2023 e s.m.i. stante la natura del servizio con particolare riferimento all'esigenza e alle caratteristiche dell'utenza ed al rapporto con gli operatori che con essa interagiscono.
Inoltre, la corretta esecuzione del servizio oggetto del presente appalto ne rende necessaria la gestione unitaria e organica a cura del medesimo operatore in modo da garantire omogeneità nell'espletamento delle prestazioni.
All'affidatario è fatto espresso divieto di subappaltare o comunque cedere a terzi in tutto o in parte lo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto.

ART. 11 - CLAUSOLE SOCIALI E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

Ai sensi dell'art. 57, comma 1, del *Codice* nel rispetto dei principi dell'unione europea, al fine di garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato, l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, nonchè garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, costituiscono requisiti necessari dell'offerta:

a) Stabilità occupazionale del personale impiegato e applicazione dei contratti collettivi:
L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui all'art. 5 del presente disciplinare, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori. Ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, dedito da diversi anni al servizio di che trattasi, nell'ottica del mantenimento degli attuali livelli occupazionali, della continuità del servizio e della salvaguardia delle specifiche esperienze e professionalità acquisite, come previsto dall'art. 57 del *Codice*, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81,e nel rispetto delle Linee guida A.N.A.C. n.13 del 13/02/2019. A tal fine, in ossequio alle

Linee guida ANAC n. 13 recanti "La disciplina delle clausole sociali" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 114 del 13.2.2019, le Ditte concorrenti, in aggiunta alle dichiarazioni rese, devono **presentare, nella busta della documentazione amministrativa, il "Progetto di assorbimento del personale", atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico) e motivando l'eventuale impossibilità di assorbimento di tutto o parte di esso. La mancata presentazione del Progetto di assorbimento del personale, anche a seguito dell'attivazione del soccorso istruttorio, equivale a mancata accettazione della presente Clausola sociale con le conseguenze di cui al punto 5.1 delle Linee Guida ANAC n. 13 e, più precisamente, l'esclusione dalla gara.**

Ai sensi dell'art. 11 comma 4 del Codice appalti, l'I.A. è tenuta a presentare **dichiarazione nella quale si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e** territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero **la dichiarazione di equivalenza delle tutele.**

L'elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l'esecuzione del contratto sono riportati nell'allegato "Elenco del personale" di cui alla documentazione di gara.

b) Inclusione lavorativa delle persone con disabilità

Al fine di garantire l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità, gli operatori economici partecipanti alla gara, devono produrre, al momento della presentazione dell'offerta, dichiarazione di impegno di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'impiego nel novero delle eventuali nuove assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, di persone riconosciute come disabili. Il mancato rispetto di tale impegno potrà comportare l'irrogazione di sanzioni nella fase esecutiva, in caso di inadempimento da parte dell'Impresa aggiudicataria. Per le relative penali si veda quanto previsto dall'art. 16 del Capitolato Speciale di Appalto.

c) Pari opportunità generazionali

Al fine di garantire le pari opportunità generazionali, gli operatori economici partecipanti alla gara, devono produrre, al momento della presentazione dell'offerta, dichiarazione di impegno di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento delle eventuali nuove assunzioni, necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, a giovani di età inferiore ai 36 anni. Il mancato rispetto di tale impegno potrà comportare l'irrogazione di sanzioni nella fase esecutiva, in caso di inadempimento da parte dell'Impresa aggiudicataria. Per le relative **penali** si veda quanto previsto dall'art. 16 del Capitolato Speciale di Appalto.

d) Pari opportunità di genere

Al fine di garantire le pari opportunità di genere, gli operatori economici partecipanti alla gara, devono produrre, al momento della presentazione dell'offerta, dichiarazione di impegno di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento delle eventuali nuove assunzioni, necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, a donne. Il mancato rispetto di tale impegno potrà comportare l'irrogazione di sanzioni nella fase esecutiva, in caso di inadempimento da parte

dell'Impresa aggiudicataria. Per le relative **penali** si veda quanto previsto dall'art. 16 del Capitolato Speciale di Appalto.

AVVERTENZA: Non è sanabile mediante soccorso istruttorio, ed è causa di esclusione dalla gara, l'omessa presentazione delle dichiarazioni di cui ai punti precedenti sull'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'impiego nel novero delle eventuali nuove assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto di persone riconosciute come disabili, e di assicurare una quota pari almeno al 30% delle eventuali nuove assunzioni necessarie all'esecuzione del contratto, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile.

AVVERTENZA:
I requisiti richiesti sopra in caso di raggruppamenti di concorrenti devono essere posseduti da **TUTTI** gli operatori economici che costituiscono il raggruppamento; in caso di consorzi ordinari già costituiti e di GEIE, i suddetti requisiti devono essere posseduti anche dal consorzio ordinario stesso e dal GEIE.
In caso di Consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) , D.Lgs. 36/2023, i suddetti requisiti dovranno essere posseduti sia dal Consorzio sia dai consorziati per i quali il Consorzio abbia dichiarato di concorrere.

Nel caso di imprese riunite in raggruppamento tutte le dichiarazioni e la documentazione allegata devono essere presentate da ciascuna Impresa partecipante al raggruppamento e sottoscritte dal legale rappresentante di ciascuna Impresa raggruppata. Nel caso di Consorzio devono essere presentate sia dal Consorzio che dalle imprese designate quali esecutrici del servizio. In caso di ricorso all'istituto dell'Avvalimento, devono essere presentate sia dall'Impresa ausiliaria che dalla Impresa ausiliata.

ART. 12 – MODALITA' DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE - REGISTRAZIONE AL SISTEMA FASCICOLO VIRTUALE OPERATORE ECONOMICO FVOE

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario comprovabili mediante i relativi documenti avviene attraverso l'utilizzo della Banca Dati ANAC e, nello specifico, mediante il Fascicolo Virtuale Operatore Economico, di seguito **FVOE,** in conformità della delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 2022.

A seguito dell'adozione della Delibera ANAC 464 del 27 luglio 2022 è obbligatorio per le stazioni appaltanti e gli operatori economici l'uso presso la la Banca Dati ANAC del nuovo Fascicolo Virtuale degli Operatori Economici (FVOE).

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al Sistema FVOE accedendo all'apposito link sul Portale dell'Autorità (*Servizi ad accesso riservato – FVOE*) secondo le istruzioni ivi contenute

L'operatore economico, effettuata la suindicata registrazione al servizio FVOE e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare, indica a sistema il CIG della presente procedura di gara cui intende partecipare. Il sistema rilascia ottiene un "**PASSOE**" che dovrà essere prodotto in sede di partecipazione alla gara e inserito nella **Busta A**) contenente la documentazione amministrativa, nell'apposita sezione della piattaforma telematica.

Fermo restando l'obbligo per l'operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente, in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento, il "PASSOE" rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte della stazioni appaltante, onde evitare possibili esclusioni dalla procedura di gara.

ART. 13 - GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi e con le modalità previste dall'art. 106 del *Codice*, l'offerta deve essere corredata a **pena di esclusione** da una **garanzia provvisoria**, costituita sotto forma di CAUZIONE o FIDEIUSSIONE, a scelta dell'offerente, dell'importo di **€. 10.608,06 (diecimilaseicentootto/06)** pari al 2% dell'importo posto a base di gara, IVA esclusa.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto di Tesoreria Comunale IBAN: IT40F0510439491CC0010007261.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

La fideiussione deve:

- contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del *Codice*, al solo consorzio;
- essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- prevedere espressamente:
    1) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
    2) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
    3) l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della

stazione appaltante.

- essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 106, comma 5, del *Codice*, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori **180 giorni**, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, *del Codice* l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

a) Riduzione del **30%** in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

   - ✓ per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del *Codice* solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
   - ✓ per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del *Codice*, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

b) Riduzione del **50%** in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione **non** è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

c) Riduzione del **10%** in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni UNI ISO 14001 - *sistemi di gestione ambientale* , UNI ISI 45001 – *Sistemi di gestione per la salute e la sicurezza sul lavoro.*Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

   - ✓ per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
   - ✓ per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione;

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del *Codice*, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni

possedute nella documentazione amministrativa ovvero dichiara **nella Parte IV – Sez D dell'eDGUE**, il possesso dei relativi requisiti, come previsto nell'art. 17.3 del presente Disciplinare di gara: **denominazione Ente certificatore, data di rilascio e data di scadenza, e tipologia di riduzione e certificazione. Si consiglia di prestare la massima attenzione nella puntuale compilazione del campo, riportando tutti gli elementi necessari alla comprova del possesso del requisito di qualità, in quanto in mancanza di uno solo degli elementi richiesti non sarà possibile riconoscere la riduzione di cui all'art. 106, comma 8, del *Codice*, operata sulla garanzia provvisoria.**

Ai sensi dell'art. 106, comma 6 del *Codice*, la garanzia provvisoria copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e la mancata sottoscrizione del contratto imputabili ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o conseguenti all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del codice delle legge antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

ART. 14 - SOPRALLUOGO

Non è richiesto sopralluogo in quanto la struttura deve essere obbligatoriamente messa a disposizione da parte dell'aggiudicatario, regolarmente autorizzata secondo quanto stabilito nel Capitolato d'appalto.

ART. 15 - PAGAMENTO A FAVORE DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€. 77,00** (euro trentatre/00), secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.
Gli operatori economici **devono allegare la ricevuta ai documenti di gara nella documentazione amministrativa.**

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante verifica il pagamento mediante consultazione della BDNCP attraverso il sistema FVOE.

In caso di esito negativo della verifica, qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, è attivata la procedura di soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 101 del *Codice*. La mancata presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento potrà essere sanata, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione

appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

ART. 16 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma telematica di e-procurement *velletri.acquistitelematici.it*. Attraverso la stessa sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e ammissione dell'offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, con le modalità tecniche richiamate nell'articolo 1 del presente Disciplinare.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Tutta la documentazione che necessita di una sottoscrizione da parte del concorrente deve essere datata e sottoscritta digitalmente da un soggetto legittimato ad impegnare la società. Si precisa, quindi, che tutti i documenti sui quali è richiesta la firma del **legale rappresentante**, devono essere sottoscritti da uno dei seguenti soggetti:

- da amministratore munito del potere di legale rappresentanza, se trattasi di società di capitali, società cooperative, o consorzi;
- da procuratore generale o speciale secondo quanto in appresso indicato;
- dall'institore secondo quanto in appresso indicato;
- in caso di RTI costituito, dal rappresentante (ovvero da procuratore del rappresentante, munito di procura notarile) dell'Impresa mandataria/capofila;
- in caso di Consorzio ordinario costituito, dal rappresentante (ovvero da procuratore del rappresentante, munito di procura notarile) del Consorzio stesso;
- in caso di RTI o Consorzio ordinario costituendo, dai rappresentanti (ovvero da procuratori dei rappresentanti, muniti di procura notarile) di tutte le Imprese raggruppande/consorziande;

Qualora sia presente la figura dell'institore (art. 2203 e segg. C.C.), del procuratore (art. 2209 e segg. C.C.) o del procuratore speciale, i documenti possono essere sottoscritti dagli stessi ma i relativi poteri vanno comprovati da procura inserita nella documentazione di gara (Busta "A"). Nel caso dell'Institore sarà sufficiente l'indicazione dei poteri all'interno della Certificazione del Registro delle Imprese.
L'offerta e tutta la documentazione dovrà essere redatta in lingua italiana.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il eDGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia ai sensi del decreto legislativo n. 82/05. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice scansionata.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.
Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.
Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.
Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto all'art. 1.

16.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate all'articolo n. 1 PIATTAFORMA TELEMATICA , di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.
L'"*OFFERTA*" è composta da:

Busta Telamatica A **– Documentazione amministrativa;**

Busta Telematica B **– Offerta tecnica**

Busta telematica C – **Offerta economica**

La mancata separazione delle tre buste virtuali costituirà causa di esclusione.

La mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica, costituirà **causa di esclusione.**

La compilazione e il caricamento della documentazione possono avvenire anche distintamente in tempi diversi, fermo restando il termine inderogabile per la presentazione delle offerte.
L'operatore economico deve sempre accertarsi dall'avvenuto invio utile degli atti alla Piattaforma telematica, con le modalità previste dalla stessa, in quanto il semplice caricamento (upload) degli atti sulla Piattaforma potrebbe non essere andato a buon fine.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.
La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.
Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo

di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.
L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.
A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.
Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

La presentazione dell'offerta è a totale ed esclusivo rischio dell'operatore economico partecipante, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità del Comune di Velletri ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'offerta non pervenga entro il termine di scadenza fissato per la presentazione delle offerte: si invitano pertanto gli operatori economici ad avviare il procedimento di caricamento (*upload*) e trasmissione della propria offerta con sufficiente anticipo rispetto al termine di scadenza per la presentazione delle offerte.
In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, l'operatore economico esonera il Comune di Velletri da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Portale. Il Comune di Velletri si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Portale.
L'offerta deve essere presentata attraverso il Portale dal legale rappresentante dell'impresa concorrente. In caso di società amministrate da più co-amministratori con firma congiunta i documenti trasmessi vanno sottoscritti digitalmente da tutti i co-amministratori a firma congiunta.

<u>Istruzioni per la presentazione dell'offerta telematica in caso di RTI e Consorzi.</u>

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio occorre inviare un'unica offerta telematica.

- in caso di partecipazione alla gara di soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del *Codice*, il consorzio sarà l'unico soggetto che potrà operare nella piattaforma telematica, pertanto, l'offerta telematica deve essere presentata dal legale rappresentante del consorzio, fermo re-

stando che la documentazione dovrà essere sottoscritta digitalmente, laddove richiesto, anche da ciascuno dei consorziati per conto dei quali il consorzio partecipa alla gara;

- in caso di partecipazione alla gara di operatore economico costituito da imprese riunite o da riunirsi nelle forme di cui **all'articolo 65, comma 2, lettere e), f) e g) del *Codice***, l'impresa indicata come mandataria/capogruppo sarà l'unico soggetto che potrà operare nella piattaforma telematica, pertanto, l'offerta telematica deve essere presentata dal legale rappresentante dell'impresa che assume il ruolo di mandataria/capogruppo, a ciò espressamente delegata da parte delle altre imprese del raggruppamento/consorzio, fermo restando che la documentazione dovrà essere sottoscritta digitalmente, laddove richiesto, da tutti i soggetti che compongono il raggruppamento temporaneo di imprese (di seguito, "R.T.I." o "R.T."), il consorzio o il Gruppo Europeo di Interesse Economico (di seguito, "G.E.I.E.").

Tutte le dichiarazioni e i documenti caricati sulla Piattaforma telematica, nonché le offerte devono essere sottoscritti con firma digitale.

Oltre l'orario sopra indicato il portale non permetterà più invio di alcuna offerta. Non sono ammesse offerte presentate in modalità cartacea o trasmesse via PEC.

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite dalla piattaforma e, oltre a essere non più modificabili o sostituibili, non possono essere aperte fino alla data stabilita per la 1^ seduta pubblica.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto inammissibili ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. b) del *Codice.*

ART. 17 - BUSTA TELEMATICA "A":

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella busta telematica "A" – *Documentazione amministrativa* devono essere contenuti i seguenti documenti sottoscritti con firma digitale:

1. Domanda di partecipazione di cui al punto 17.1;
2. Dichiarazione in merito al Concordato preventivo di cui al punto 17.2
3. Documentazione a corredo, di cui al punto 17.4;
4. Documentazione e Dichiarazioni ulteriori per soggetti associati, di cui al punto 17.5.

Di seguito il dettaglio delle dichiarazioni da presentare .

17.1 <u>DOMANDA DI PARTECIPAZIONE</u>

La domanda di partecipazione, redatta in **bollo**,** dovrà essere sottoscritta digitalmente dal titolare o dal legale rappresentante o da un procuratore generale o speciale dell'operatore economico concorrente (in tale ultimo caso va prodotta copia della relativa procura) ed essere corredata da tutte

le dichiarazioni sostitutive necessarie, rese ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.

La domanda di partecipazione è redatta preferibilmente secondo il modello allegato " Domanda di partecipazione" e contiene gli elementi di identificazione del concorrente e l'indicazione della forma giuridica con la quale si presenta in gara, l'eventuale dichiarazione della volontà di avvalersi di impresa ausiliaria, nonché tutte le informazioni e dichiarazioni previste.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del *Codice* sono rese dall'operatore economico, in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3, nella **Sez. A - Parte III dell'eDGUE.**

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del *Codice* sono rese dall'operatore economico, in relazione ai soggetti di cui al punto precedente**, nella Sez. C - Parte III dell'eDGUE.**

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico, **nella Parte III dell'eDGUE.**

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del *Codice*, il concorrente dichiara nella **Sez. C - Parte III dell'eDGUE:**

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del *Codice* commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del *Codice* emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del *Codice*, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.
L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta. Le dichiarazioni sono rese nella **Parte III dell'eDGUE.**
L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.
Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del *Codice* e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2 lett. b), c) e d) del *Codice*, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Il concorrente deve indicare il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di PEC per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara ai sensi dell'art. 90 del *Codice*.

Il concorrente deve dichiarare le posizioni INPS e INAIL e l'Agenzia delle Entrate competente per territorio, nonché il numero e data di iscrizione al Registro delle Imprese.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

a) i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del *Codice*, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

b) di essere in possesso del necessario patrimonio di esperienze, professionalità e conoscenze, nonché dei mezzi indispensabili per l'esecuzione del servizio stesso, del quale, assume il rischio di impresa in relazione a tutte le fasi di esecuzione restando a suo esclusivo carico costi, materiale e/o beni utilizzati, modalità di gestione e organizzazione del personale, che sarà esclusivamente soggetto al pieno controllo e autonomia gestionale dell'Appaltatore medesimo.

c) di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

d) di avvalersi dell'Impresa_____, al fine di dimostrare il possesso dei requisiti indicati nella sezione dell'eDGUE relativa all'avvalimento, come indicato nel disciplinare di gara agli artt. 9 e 17.4, lett. h), quest'ultimo relativo alla documentazione da allegare;

e) di applicare al personale il medesimo CCNL delle Cooperative Sociali, come indicato dala stazione appaltante, all'art. 5 del presente disciplinare

o in alternativa

di applicare al personale il seguente CCNL _____(*indicare il CCNL applicato),* identificato dal codice alfanumerico unico _____ di cui all'articolo 16 quater del decreto legge 76/20, che garantisce le stesse delle tutele economiche e normative rispetto a quello indicato nel presente Disciplinare, come evidenziato nella Dichiarazione di equivalenza allegata all'offerta tecnica;

f) remunerativa l'offerta economica presentata giacchè per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

- delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza derivanti dall'applicazione del CCNL indicato dalla stazione appaltante.

- di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;

g) di non trovarsi con altri concorrenti partecipanti alla gara in una situazione di controllo o di collegamento di cui all'art. 2359 del Codice Civile;

h) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad attivare il servizio nelle more della stipulazione del contratto, alle medesime condizioni del capitolato d'appalto e dall'offerta prodotta;

i) di impegnarsi a non attuare nella presente gara intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile.

j) attesta di conoscere il Bando di gara, il Disciplinare di Gara, il Capitolato d'Appalto, e di accettarne, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute, le condizioni ed oneri previsti e di impegnarsi ad accollarsi ogni maggior onere che gli derivasse da erronee ed incomplete previsioni, nonché a garantire il livello di qualità del servizio derivante dalle condizioni definite dal capitolato;

k) di garantire, secondo quanto indicato all'articolo 11 del disciplinare, la stabilità occupazionale del personale impiegato, impegnandosi formalmente ad assorbire ed utilizzare prioritariamente, per il periodo di durata del servizio, il personale in carico all'organismo uscente, salvo diversa volontà dei lavoratori interessati e subordinatamente alla compatibilità ed all'armonizzazione con l'organizzazione d'impresa, salvaguardando sia gli scatti di anzianità che la tipologia contrattuale;

l) di garantire, secondo quanto indicato all'articolo 11 del disciplinare, l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità, assumendo l'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'impiego nel novero delle eventuali nuove assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, di persone riconosciute come disabili;

m) di garantire, secondo quanto indicato all'articolo 11 del disciplinare, le pari opportunità generazionali, assumendo l'obbligo, in caso di aggiudicazione del contratto, di assicurare una quota pari almeno al 30 per cento delle eventuali nuove assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, a giovani di età inferiore ai 36 anni;

n) di garantire, secondo quanto indicato all'articolo 11 del disciplinare, le pari opportunità di genere, impegnandosi ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento delle eventuali nuove assunzioni, necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, a donne.

o) di essere in regola, al momento della presentazione dell'offerta, con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, ai sensi dell'articolo 17 della legge 12

marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 94, comma 5, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii (*ove non espressamente dichiarato nell'eDGUE*);

p) di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante accessibile al link http//www.comune.velletri.rm.it, nella sezione Amministrazione trasparente > Disposizioni generali > Atti generali, e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

q) per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

r) per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale …, il codice fiscale …, la partita IVA …, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del *Codice*;

s) attesta di essere informato, in base al Regolamento 2016/679/UE, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonchè dell'esistenza dei diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento;

t) autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la Stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;

(oppure)

non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la Stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica ovvero delle seguenti parti dell'offerta tecnica, (indicarle di seguito in modo univoco, ad es. "da pagina … a pagina … e/o Titolo/Paragrafo/numero, ecc.):
…….

……

e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Le parti riservate dovranno essere indicate in maniera dettagliata, non essendo consentito un diniego generalizzato.

In tale ultimo caso, la dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 35, comma 4, lett. a), del D.Lgs n. 36/2023.
Il concorrente a tal fine è tenuto ad allegare nella busta virtuale contenente l'offerta tecnica anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali.
Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.
La Stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati.

In ogni caso, l'accesso sarà consentito solo dopo l'aggiudicazione definitiva.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dal legale rappresentante della mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dai rappresentanti legali di tutte le Imprese che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2 lett. b), c) e d) del *Codice* dal rappresentante legale del consorzio medesimo;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina
  prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.
  In particolare:
  - **a)** **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, a**i sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - **b)** **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
  - **c)** **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria,** la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2 lett. b), c) e d) del *Codice*, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura**.** In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore;

Il concorrente allega:

a) copia fotostatica di un documento d'identità del/i sottoscrittore/i;

b) copia conforme all'originale della procura, oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di **bollo**.**

****IMPOSTA DI BOLLO**

Per quanto concerne l'applicabilità dell'imposta di bollo si precisa quanto segue:

- ✓ ai sensi del comma 594 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014), per le istanze di partecipazione trasmesse per via telematica è dovuta l'imposta di bollo nella **misura forfettaria di euro 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento** (art. 3, Tariffa, Parte prima, allegata al DPR n. 642/1972)**.**

- ✓ Per quanto riguarda, invece, l'applicabilità dell'imposta di bollo sul documento relativo all'offerta economica presentata in sede di gara, come espressamente indicato dalla direzione provinciale di Trento dell'Agenzia delle Entrate, in risposta all'interpello n. 906-101/2019, **le Offerte Economiche nelle gare d'Appalto non sono assoggettate all'imposta di bollo**.

Per quanto riguarda le modalità di versamento dell'imposta di bollo e di comprova del pagamento: si rinvia a quanto indicato alla **lett. e)** del paragrafo 17.4."Documentazione a corredo"

17.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 , n. 14

Il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.
Il concorrente allega alla domanda di partecipazione una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

17.3 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO ELETTRONICO (eDGUE) ADEGUATO AL DLGS 36/2023

A seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 31 marzo 2023, n 36, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato in data 30 giugno 2023 una nota avente a oggetto "Comunicato relativo alle Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di Gara unico Europeo (eDGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016" . Con determina 164/2023 è stato adottato il Comunicato con cui AgID ha provveduto all'aggiornamento del nuovo formulario in ordine alla corretta **compilazione dell'eDGUE nel formato digitale**, nell'ambito del vigente quadro normativo nazionale, ossia il nuovo Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 36/2023**.**
Il concorrente compila il eDGUE secondo il modello editabile messo a disposizione direttamente sulla piattaforma secondo quanto di seguito indicato.
Il eDGUE dovrà essere compilato e firmato digitalmente dal concorrente nelle parti di seguito indicate:

PARTE I - Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore:

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto compilando l'eDGUE fornito dalla piattaforma nel momento della scelta, tramite l'orchestratore ANAC, della procedura di gara.

PARTE II - Informazioni sull'operatore economico e sui soggetti di cui all'art. 94, comma 3, D. Lgs. n. 36/2023:

- sezione **A- B**: il concorrente rende tutte le informazioni mediante la compilazione delle parti pertinenti.
- **in caso di ricorso all'avvalimento** si richiede la compilazione della **sezione C.**

  Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

  Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:

  - eDGUE distinto, debitamente sottoscritto in originale dal legale rappresentnte dell'impresa ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, e alla parte VI, in relazione ai requisiti soggettivi ed oggettivi dell'impresa ausiliaria, oggetto di avvalimento;
  - dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000, sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria; con cui quest'ultima si obbliga verso l'operatore economico e verso la stessa stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse oggetto del contratto di avvalimento;
  - originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 104, comma 1, del *Codice*, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
  - **PASSOE** dell'ausiliaria.

PARTE III - Motivi di esclusione (Articoli da 94 a 98 del D.Lgs. 36/2023)

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dagli artt. da 94 a 98 del D.Lgs. 36/2023, compilando le **Sez. A-B-C-D**, **Parte III dell'eDGUE**.

PARTE IV – Criteri di selezione (artt. 100 e 103 del D.Lgs. 36/2023)

- sezione **A;**
- sezione **B**, punto 1a) - fatturato globale maturato nel triennio precedente a quello di indizione della procedura (art. 100, comma 11 del *Codice*) non inferiore ad € 400.000,00 IVA esclusa;
- sezione **C**, punto 1b) - esecuzione per almeno 3 anni (36 mesi), anche non continuativi di servizi analoghi a quello oggetto dell'appalto, sia pubblici che privati. Per servizi

analoghi, si intendono esclusivamente servizi di assistenza educativa domiciliare e territoriale in favore di minori, servizi di sostegno psicosociale ed interventi di tutela minori, servizio di sostegno alle funzioni genitoriali, servizio di sostegno alle funzioni educative familiari, servizi di supporto educativo e/o psicologico in favore di minori e famiglie, servizi di sostegno alla genitorialità, servizi di spazio neutro.

- sezione **D**, limitatamente alla certificazione di qualità, indicando puntualmente denominazione Ente certificatore, data di rilascio, data di scadenza e tipologia di certificazione e di riduzione.

PARTE VI - Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediate la compilazione delle parti pertinenti.

Il eDGUE deve essere presentato e sottoscritto digitalmente:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

inoltre,

come già richiesto sopra relativamente alla ***Parte II dell'eDGUE:***

- in caso di avvalimento, oltre che dall'ausiliaria anche dall'ausiliaria.

17.4 DOCUMENTAZIONE A CORREDO.

Il concorrente allega:

a) **Documento attestante la garanzia provvisoria** ai sensi dell'art. 106 del *Codice* dell'importo di **€. 10.665,69 (diecimilaseicentosessantacinque/69)** pari al 2% dell'importo posto a base di gara, IVA esclusa, salve le riduzioni previste ai sensi dell'art. 106, comma 8, del *Codice;* la predetta garanzia dovrà essere presentata nelle forme e nelle modalità indicate nell'art. 13 del presente disciplinare.

b) **Dichiarazione di impegno** del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 106, comma 5, del *Codice*, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori **180 giorni**, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione ***(ove non sia già inserita nel contesto del documento attestante la garanzia provvisoria***

c) **Dichiarazione bancaria di almeno un istituto bancario o intermediario autorizzato,** ai sensi del D.lgs. n. 385/1993 , attestante la capacità economica e finanziaria del concorrente sotto i profili della solidità finanziaria e della solvibilità in relazione agli impegni scaturenti dal contratto. La dichiarazione deve essere prodotta unitamente alla documentazione amministrativa e **non** può essere oggetto di autocertificazione *(come indicato nel precedente art. 8.2 del presente Disciplinare)*.

d) **Originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato** relativamente al requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 8.3 del presente Disciplinare, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione (specificando

compiutamente la data di inizio e la data del termine del servizio prestato e osservando le raccomandazioni indicate al punto 8.3 del presente Disciplinare).

e) **Documentazione comprovante l'avvenuto versamento dell'imposta di bollo/dichiarazione di esenzione**: la domanda di partecipazione dovrà essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal DPR 642/1972 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo del valore di Euro 16,00. Stante la natura di gara telematica, l'assolvimento **della predetta imposta di bollo sulle istanze presentate potrà avvenire, a titolo esemplificativo e non esaustivo, secondo una delle seguenti modalità:**

- **Versamento mediante modello F23 dell'Agenzia delle Entrate**: dovrà essere riportato il codice tributo «456T» e la descrizione «Imposta di bollo». Nel modello F23 va inserito il codice CIG di riferimento della gara. A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà allegare alla domanda di partecipazione, inserendola nella busta "A", l'attestazione/quietanza di avvenuto pagamento (ricevuta digitale dell'home banking ovvero scansione della ricevuta cartacea nel caso di pagamento "fisico"), ovvero la stampa pdf (ovvero la scansione della versione cartacea) del modello F23 compilato per il versamento dell'imposta di bollo.
- **Imposta di bollo virtuale**: qualora il richiedente sia in possesso dell'Autorizzazione dall'Agenzia delle Entrate, l'imposta di bollo può essere assolta in modo virtuale, indicando su **dichiarazione separata** a dicitura "*Dichiarazione di assolvimento dell'imposta di bollo*" il modo di pagamento e gli estremi dell'autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate, rilasciata ai sensi dell'articolo 15 del d.P.R. n. 642 del 1972. Detta dichiarazione dovrà inoltre riportare:

  l'imposta di bollo è stata assolta in modo virtuale tramite apposizione ed annullamento della marca da bollo sul documento autorizzativo, trattenuto presso il mittente a disposizione degli organi di controllo; a tal proposito si dichiara che la marca da bollo da euro 16,00 applicata ha IDENTIFICATIVO n. _____emesso in data ___/___/_____

  La presente dichiarazione deve essere firmata digitalmente (ovvero con firma autografa e, in tal caso, corredata da copia del documento d'identità del firmatario) e deve essere inserita nella busta "A – Documentazione Amministrativa".

- **Acquisto della marca da bollo cartacea – contrassegno telematico**: il concorrente potrà acquistare la marca da bollo ed indicare sulla domanda di partecipazione il suo numero seriale composto da 14 cifre e rilevabile dal "contrassegno telematico rilasciato dall'intermediario" (Risoluzione n.89/E del 06/10/2016 Agenzia dell'Entrate). In quest'ultimo caso, è obbligatorio scansionare e allegare allegare copia del contrassegno telematico. L'operatore economico conserverà l'originale della marca annullata entro il termine di decadenza triennale previsto per l'accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria (art. 37 del DPR n 642 del 1972).

  In alternativa, il contrassegno telematico può essere apposto direttamente sulla domanda di partecipazione alla gara di cui al punto 16.1.1. In questo caso è necessario che la marca venga opportunamente annullata apponendovi sopra il timbro della ditta o una sigla autografa del legale rappresentante del concorrente. II documento così preparato va scansionato, firmato digitalmente e inserito nella busta "A –

Documentazione Amministrativa".
L'istanza in originale, recante la marca da bollo annullata, deve essere conservata agli atti del richiedente per eventuali controlli da parte dell'amministrazione.

Resta fermo che, quale sia la modalità prescelta dall'operatore economico, dovrà essere allegata all'offerta e inserita nella Busta telematica "A – Documentazione Amministrativa", la documentazione a comprova dell'avvenuto versamento.

In caso di **esenzione** dall'assolvimento dell'imposta da bollo, il concorrente dovrà allegare idonea **dichiarazione**, firmata digitalmente, con precisa indicazione del riferimento normativo presupposto dell'esenzione stessa.

Il mancato assolvimento dell'Imposta di bollo non pregiudica la partecipazione alla procedura né l'ammissione dell'offerta, non costituendo motivo di esclusione dalla procedura di gara, comportando la sola attivazione delle procedure di recupero dell'imposta, dovendosi dare luogo alla regolarizzazione prevista dall'art. 31, del DPR. n. 642/72, ciò anche in considerazione di quanto previsto dall'art. 19 del medesimo Decreto.

f) **File relativo PassOE** di cui all'art. 2, comma 3, lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente firmato digitalmente oppure copia scansionata dello stesso senza necessità di sottoscrizione digitale se la copia cartacea scansionata contiene già la firma olografa. In aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento, ai sensi dell'art. 104 del *Codice*, nel PAssOE del concorrente deve esser indicata anche l'ausiliaria e andrà allegato anche il PassOE relativo all'impresa ausiliaria, fermo restando che, in alternativa, se il sistema AVCpass lo consente, è possibile produrre un unico PassOE contenente i dati della concorrente e dell'ausiliaria (ovvero un PassOE multiplo).

Nell'ipotesi di partecipazione "plurisoggettiva/consorzi lett. b), c), e d) dell'art. 65 del *Codice*" si precisa, altresì, quanto segue:

- in caso di partecipazione di RTI, anche già costituiti, andranno allegati i PassOE di tutte le imprese che compongono il raggruppamento ovvero un PassOE multiplo;
- in caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 65 comma 2 lettere b), c) e d) del d.lgs. 36/2023, andranno allegati – oltre al PassOE del Consorzio – anche quelli delle consorziate per le quali il consorzio partecipa/esecutrici ovvero un PassOE multiplo;
- in caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 65 comma 2 lettera f) del d.lgs. 36/2023, andranno allegati – oltre al PassOE del Consorzio – anche quelli di tutte le consorziate ovvero un PassOE multiplo.

g) **Ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC**

h) **Documentazione relativa all'Avvalimento** (*eventuale*): il concorrente, in caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 104 del *Codice*, dovrà allegare per l'ausiliaria la documentazione indicata all'art. 9 del presente disciplinare, e sottoscritta secondo le modalità indicate all'art. 16 del presente disciplinare.

i) **Progetto di assorbimento del personale:** la mancata presentazione del Progetto di assorbimento del personale, anche a seguito dell'attivazione del soccorso istruttorio, equivale a mancata accettazione della presente Clausola sociale con le conseguenze di cui al punto 5.1 delle Linee Guida ANAC n. 13 e, più precisamente, l'esclusione dalla gara.

l) Dichiarazione d'impegno, in caso di aggiudicazione, all'individuazione, all'acquisizione del possesso di locali da adibire al servizio, all'allestimento degli stessi, all'ottenimento dell'autorizzazione al funzionamento ai sensi della L.R. 41/2003 e della D.G.R. 1304/2004 ed alla messa a disposizione della struttura pronta per l'utilizzo entro il 31.12.2024, pena l'applicazione delle penali previste dal Capitolato d'appalto agli artt. 16 e 17.

17.5 DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
  a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del *Codice* conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
  c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;

- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo:

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito**:
  - copia del contratto di rete
  - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
  - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo**:
  - copia del contratto di rete
  - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
    a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
    b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
    c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

17.5.1 <u>Indicazioni per la sottoscrizione della Documentazione e delle dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati.</u>

Le dichiarazioni, le copie degli atti, mandati o contratti di cui al precedente paragrafo devono essere firmate digitalmente dai seguenti soggetti, secondo le modalità di cui al punto **17.1** e all'art. **16** e precisamente:

– nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, **dal**

rappresentante legale dalla mandataria/capofila;

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dai **rappresentanti legali di tutte le Imprese che costituiranno il raggruppamento o consorzio;**
- nel caso **di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del *Codice*, la documentazione è sottoscritta dal rappresentante legale del consorzio medesimo;**

- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
  a) **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la documentazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  b) **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la documentazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
  c) **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la documentazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

  La mancata sottoscrizione (o la mancata presentazione secondo le modalità stabilite dal presente Disciplinare di gara) dell'offerta da parte del legale rappresentante o di altro soggetto dotato di poteri di rappresentanza specifici, nonché la mancata sottoscrizione da parte di uno dei componenti del raggruppamento temporaneo di imprese o del consorzio o dell'aggregazione di imprese di rete **è causa di esclusione dalla procedura in quanto determina mancanza di uno degli elementi essenziali dell'offerta.**

ART. 18 - BUSTA TELEMATICA "B": OFFERTA TECNICA

Nella busta telematica "B" - *Offerta tecnica* devono essere contenuti i seguenti documenti sottoscritti con firma digitale:

1. Relazione tecnica di cui al punto 18.1
2. Dichiarazione di equivalenza delle tutele normative ed economiche di cui al punto 18.2

18.1 – RELAZIONE TECNICA

L'offerta tecnica contiene, a **pena di esclusione**:

- **Relazione tecnica illustrante la proposta progettuale del servizio offerto** redatta con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo **art. 22 del presente disciplinare.**

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime

stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza, con indicazione e descrizione degli specifici elementi oggetto di valutazione, in coerenza con i criteri e sub criteri di valutazione tecnica previsti dal presente disciplinare.

Si specifica che la relazione tecnica dovrà essere articolata rispettando l'ordine di trattazione e la denominazione dei criteri e sub-criteri di valutazione.

Nel caso in cui sia stata formulata opposizione all'accesso riguardo a talune parti dell'offerta tecnica, il concorrente, non a pena di esclusione, ma ai soli fini di una più sicura identificazione delle parti alle quali non autorizza l'accesso, è tenuto ad allegare all'offerta tecnica **copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle le parti costituenti, a giudizio del concorrente, segreti tecnico e commerciali.**

Resta ferma, la facoltà della Stazione Appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.
La Stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati.

La relazione tecnica non potrà superare n. 12 facciate in formato A4, con numerazione progressiva ed univoca, esclusa la copertina e indice, suddivisa in capitoli e paragrafi ognuno dei quali corrispondente alle voci di cui ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo **art. 22.**

Obbligatorio
- Carattere di scrittura: Times New Roman;
- Dimensione carattere: corpo 12;
- Interlinea: 1,5 righe;
- Margine lati: standard, anche in caso di inserimento di tabelle o simili.
- Orientamento verticale.

La mancata descrizione di uno o più criteri di valutazione non costituisce causa di esclusione, ma comporta esclusivamente la valutazione pari a 0 punti (zero punti) per lo specifico elemento ponderale.

Si precisa che:
− la copertina esterna del progetto, eventuali copertine interne, nonché il sommario/indice non verranno considerati nel computo massimo delle 12 pagine formato A4 come sopra indicato;
− il numero massimo di 12 pagine formato A4 come sopra indicato è da intendersi come tassativo: i progetti che presenteranno un numero di pagine superiore ai limiti sopra indicati saranno valutati esclusivamente sulla base di quanto offerto nei predetti limiti; le maggiori facciate non saranno prese in considerazione.

La documentazione relativa all'offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui all'art. 16 e della dichiarazione di cui al precedente paragrafo dell'art. 17.5.1 del presente disciplinare.

Eventuali allegati alla relazione tecnica non saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione di gara.

Si ricorda che quanto espresso nella documentazione sopraindicata costituirà oggetto di specifica obbligazione contrattuale in capo al soggetto aggiudicatario, da osservarsi nella fase esecutiva del contratto.

18.2 – **DICHIARAZIONE DI EQUIVALENZA DELLE TUTELE**

L'operatore economico che adotta un CCNL diverso da quello delle Cooperative Sociali, deve allegare la dichiarazione di equivalenza delle tutele economiche e normative, come previsto dall'art. 5 del presente disciplinare, che dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico o da un suo procuratore ovvero, in caso di concorrenti associati, o con struttura plurisoggettiva (RTI, consorzi ordinari di concorrenti, GEIE, reti di imprese), dovrà essere firmata digitalmente, sempre pena l'esclusione, da tutti i **soggetti con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui all'art. 16 e della dichiarazione di cui al precedente paragrafo 17.5.1 del presente disciplinare e quindi:**

a) in caso di operatore economico singolo, dal legale rappresentante dell'operatore economico medesimo;
b) in caso di R.T.I. o consorzi ordinari costituiti, dal legale rappresentante dell'impresa mandataria;
c) in caso di R.T.I. o di consorzi ordinari costituendi, dal legale rappresentante della mandataria nonché dal legale rappresentante di ciascuna mandante;
d) in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane, dal legale rappresentante del consorzio.

N.B. L'OFFERTA TECNICA DEVE ESSERE PREDISPOSTA IN LINGUA ITALIANA E NON PUO' INCLUDEREE ALCUNA INDICAZIONE ECONOMICA, DIRETTA O INDIRETTA, A PENA DI ESCLUSIONE DEL CONCORRENTE.

ART. 19 - BUSTA TELEMATICA "C": OFFERTA ECONOMICA

La busta telematica "C – Offerta economica" contiene, **a pena di esclusione,** l'offerta economica predisposta preferibilmente secondo il **modello allegato** al presente disciplinare di gara e deve contenere i seguenti elementi:

- il nome e cognome del concorrente o l'esatta denominazione dell'impresa nel cui interesse l'offerta è presentata, nonché rispettivamente, il domicilio o la sede legale della medesima;
- il codice identificativo e l'oggetto della gara alla quale si riferisce;
- il nominativo e le generalità del legale rappresentante;
- il **il prezzo complessivo**, espresso sia in cifre che lettere, al netto dell'Iva e/o di altre imposte e contributi di legge. Verranno prese in considerazione fino ad un massimo di cinque cifre decimali. In caso di discordanza tra l'importo indicato in cifre e l'importo indicato in lettere prevale l'indicazione in lettere e verranno prese in considerazione fino a cinque cifre decimali. Tale indicazione non dovrà riportare abrasioni o cancellature, a pena di esclusione;

- la stima dei **costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro** di cui

all’art. 108, comma 9, del *Codice*. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività d’impresa dovranno risultare congrui rispetto all’entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto. L'omessa espressa indicazione dell'ammontare dei costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, come pure l'indicazione di un importo pari a zero, costituisce causa di esclusione non sanabile a mezzo di soccorso istruttorio (v. Sentenza del Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria del 20.03.2015 n.3 e Comunicato del Presidente dell'A.N.A.C. Del 27.5.2015);

- la **stima dei costi della manodopera**, ai sensi dell’art. 108, comma 9, del *Codice.*
  Ai sensi dell’articolo 41 comma 14 del *Codice* i costi della manodopera indicati al punto 5 del presente disciplinare non sono ribassabili. Resta la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera. La mancata indicazione dei costi della manodopera costituisce causa di esclusione dalla procedura di gara non sanabile a mezzo di soccorso istruttorio;
- il **periodo di tempo per il quale l’offerta si intende valida ed impegnativa** a decorrere dall’ultimo giorno utile per la presentazione della stessa, periodo che non dovrà comunque essere inferiore a mesi 6 (sei);

Nel caso in cui l'operatore economico applichi un CCNL diverso da quello delle Cooperative Sociali, indicato all'art. 5 del presente Disciplinare, all'offerta economica dovrà essere allegata relazione, ai sensi del DPR 445/2000, ove sia effettuata la comparazione tra i due contratti da cui emerga con indubbia evidenza la sussistenza dell'equivalenza dei diversi istituti contrattuali, sia normativi che economici. Nel caso di concorrenti associati, la relazione dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui all’art. 16 e della dichiarazione di cui al precedente paragrafo dell’art. 17.5 del presente disciplinare.

Ai sensi dell'art. 41, comma 14, del *Codice* i costi della manodopera indicati all'art. 5 del presente disciplinare non sono ribassabili.

Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Ai sensi dell'art. 110 comma 4 del *Codice*, non sono comunque ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzati dalla legge e in relazione agli oneri di sicurezza di cui alla normativa vigente: pertanto l'operatore potrà giustificare l'offerta di un costo del personale inferiore a quello individuato dalla stazione appaltante unicamente adducendo come motivazione una migliore organizzazione del lavoro o la possibilità di beneficiare di sgravi fiscali o contributivi.

Qualora l’O.E. indichi nell’offerta economica un costo della manodopera inferiore rispetto a quello stimato dall’Amministrazione, dovrà allegare nell’ambito della Busta Economica una relazione giustificativa dei costi inferiori dichiarati onde consentire alla Stazione Appaltante di attivare immediatamente il subprocedimento di verifica della congruità di tali costi ex art. 110 del D.Lgs. 36/2023.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta.

In caso di discordanza tra quanto riportato in cifre e quanto riportato in lettere, verrà considerato quanto indicato in lettere.

In caso di discordanza tra il ribasso percentuale dichiarato dall’operatore economico e l’importo

derivante dall'applicazione del suddetto ribasso percentuale, sempre dichiarato nell'offerta da parte dell'operatore economico, si riterrà valido l'importo effettivamente corrispondente alla percentuale di ribasso offerta dall'operatore economico e indicata in lettere.

L'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica, costituirà causa di esclusione.

L'offerta economica dovrà, **pena l'esclusione**, essere **firmata digitalmente** dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore e, in caso di concorrenti associati o con struttura plurisoggettiva (RTI, consorzi ordinari di concorrenti, GEIE, reti di imprese), dovrà essere firmata digitalmente, sempre **pena l'esclusione**, da tutti i soggetti con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui all'art. 16 e della dichiarazione di cui al precedente paragrafo 17.5.1. del presente disciplinare e quindi:

a) in caso di operatore economico singolo, dal legale rappresentante dell'operatore economico medesimo;
b) in caso di R.T.I. o consorzi ordinari costituiti, dal legale rappresentante dell'impresa mandataria;
c) in caso di R.T.I. o di consorzi ordinari costituendi, dal legale rappresentante della mandataria nonché dal legale rappresentante di ciascuna mandante;
d) in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane, dal legale rappresentante del consorzio.

Si avverte che non è consentito fare riferimento a documenti prodotti per gare esperite in giorni precedenti a quello fissato per la gara di cui trattasi.

ART. 20 – DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO ELETTRONICO ADEGUATO AL D.LGS 36/2023

Ai sensi dell'art. 91 del *Codice*, i concorrenti dovranno autocertificare quanto richiesto nel presente Disciplinare compilando il Documento di Gara Unico Europeo elettronico (eDGUE), fornito dalla piattaforma nel momento della scelta , tramite l'orchestratore ANAC, della procedura di gara.

L'operatore economico che intende partecipare alla gara, dichiara mediante il eDGUE, sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa o dal legale rappresentante di ciascuna impresa raggruppata in caso di raggruppamento temporaneo, nonché dalle imprese consorziate indicate quali esecutrici:

- l'insussistenza delle cause di esclusione;
- il possesso dei requisiti di ordine generale;
- il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui all'art. 100 del *Codice*.

Il documento di gara unico europeo contiene tutte le informazioni richieste dalla stazione appaltante e, nel caso di partecipazione alla procedura di gara nella forma giuridica prevista dall'art. 65 del *Codice* la dichiarazione circa la ripartizione della prestazione tra i componenti del raggruppamento o tra le imprese consorziate.

Per una corretta compilazione dell'eDGUE si veda quanto già previsto all'art. 17.2 del presente disciplinare.

NOTA BENE: Il eDGUE deve essere presentato:
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta, sia nel caso di soggetti costituiti che costituendi;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa,
ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

ART. 21 – SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del *Codice*, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'articolo 11 del presente disciplinare;
- è sanabile l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio, ed è causa di esclusione dalla gara, l'omessa presentazione della dichiarazione sull'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30% delle eventuali nuove assunzioni necessarie all'esecuzione del contratto, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile, di cui all'art. 11 del presente disciplinare.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine non inferiore a cinque e non

superiore a dieci giorni (art. 101 Codice Contratti) affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta in un termine non inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

Il soccorso istruttorio verrà gestito per il tramite della piattaforma telematica e l'Operatore economico, eventualmente soggetto al soccorso istruttorio, riceverà comunicazione via PEC (generata automaticamente dalla piattaforma telematica), in cui saranno riportate le indicazioni per adempiere alle richieste di precisazioni e/o chiarimenti.

ART. 22 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E VALUTAZIONE OFFERTE

L'appalto sarà aggiudicato a favore dell'**offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, ai sensi dell'art. 108 del *Codice*,** valutata da parte di una commissione, appositamente nominata, sulla base dei criteri qualitativi e quantitativi, come specificati in dettaglio qui di seguito, mediante il metodo aggregativo-compensatore.

L'aggiudicazione avverrà in favore dell'Impresa, tra quelle ammesse a partecipare, che riporterà il punteggio complessivo più alto come sommatoria dei punteggi attribuiti ai singoli elementi di valutazione (qualità -prezzo **max 100),** ed avverrà anche in presenza di una sola offerta valida.

ELEMENTI DI VALUTAZIONE		
A.	**OFFERTA TECNICA**	**PUNTI 85**
B.	**OFFERTA ECONOMICA**	**PUNTI 15**
TOTALE		**PUNTI 100**

22.1 CRITERI VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA — MAX PUNTI 85

Il concorrente deve produrre relazione tecnica illustrante la proposta progettuale del servizio offerto secondo quanto già indicato all'art. 18 del presente Disciplinare.

La relazione tecnico-descrittiva deve attenersi alle prescrizioni previste dal capitolato, sviluppando le modalità organizzative che si reputano più adeguate a fornire un servizio dal punto qualitativo e/o quantitativo più efficace e/o efficiente.

Per la valutazione dell'offerta tecnica la Commissione dispone di **85** punti e gli elementi di valutazione dell'offerta tecnica sono articolati nelle voci (criteri/sub-criteri) di seguito indicate.

A.1 ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA E QUALITATIVA DEL SERVIZIO
Max punti 80

	CRITERIO	CRITERIO MOTIVAZIONALE	PUNTEGGIO
A.1.1	Descrizione delle modalità tecnico-gestionali per l'organizzazione e l'effettuazione del servizio.	Il punteggio verrà assegnato tenuto conto: della chiarezza, completezza e qualità delle proposte e della loro fattibilità e coerenza con la tipologia di servizio, gli obiettivi dello stesso ed i tempi indicati nel capitolato d'appalto. Sarà valutata positivamente la capacità di rispondere in modo puntuale ed appropriato in relazione a quanto espressamente previsto nel Capitolato Speciale di Appalto.	**Max 12 punti**
A.1.2	Descrizione dettagliata dello schema organizzativo della giornata tipo	Il punteggio verrà assegnato tenuto conto: della chiarezza, completezza, qualità della proposta e della sua fattibilità e coerenza con la tipologia di servizio e gli obiettivi dello stesso indicati nel capitolato d'appalto.	**Max 10 punti**
A.1.3	Per ciascuna delle 4 aree di intervento previste dovrà essere presentata breve relazione inerente il numero dei laboratori e descrizione delle attività.	Il punteggio verrà assegnato tenuto conto: della chiarezza, completezza e qualità delle proposte e della loro fattibilità e coerenza con la tipologia di servizio e gli obiettivi dello stesso indicati nel capitolato d'appalto. Sarà valutata positivamente la capacità di rispondere in modo puntuale e personalizzato ai diversi bisogni espressi dall'utenza, con proposte operative orientate al processo di promozione dell'autonomia e al rafforzamento delle potenzialità residue degli utenti.	**Max 24 punti**
A.1.4	organizzazione e gestione del servizio di trasporto ed accompagnamento da e verso il Centro	Il punteggio verrà assegnato tenuto conto: della chiarezza, completezza, qualità delle proposte e della loro fattibilità e del rispetto delle tempistiche previste nel Capitolato, in coerenza con la tipologia del servizio e gli obiettivi dello stesso.	**Max 14 punti**

A.1.5	progetto organizzativo di gestione delle uscite per attività esterne alla struttura: qualità, criteri, tempistica	Il punteggio verrà assegnato tenuto conto: della chiarezza, completezza e qualità delle proposte e della loro fattibilità e coerenza con la tipologia di servizio e gli obiettivi dello stesso indicati nel capitolato d'appalto.	**Max 8 punti**
A.1.6	Proposte e strategie per la gestione di situazioni di criticità, al fine di fronteggiare situazioni emergenziali improcrastinabili	Il punteggio verrà assegnato tenuto conto: della chiarezza, completezza e qualità delle proposte e della loro fattibilità e coerenza con la tipologia di servizio e gli obiettivi dello stesso indicati nel capitolato d'appalto. Sarà valutata positivamente la capacità di individuare le criticità insite nel servizio e di proporre soluzioni in coerenza con le finalità del servizio stesso.	**Max 6 punti**
A.1.7	Modalità di verifica e monitoraggio che saranno adottate nell'esecuzione del servizio.	Il punteggio verrà assegnato tenuto conto: della chiarezza, completezza e qualità delle proposte e della loro fattibilità e coerenza con la tipologia di servizio e gli obiettivi dello stesso indicati nel capitolato d'appalto. Dovranno essere indicate chiaramente le modalità operative e concrete che saranno impiegate per valutare l'efficienza, l'efficacia e la qualità del servizio e delle attività svolte, in relazione agli obiettivi previsti dal Capitolato Speciale di Appalto	**Max 4 punti**
A.1.8	Metodi e procedure per la valutazione di gradimento del servizio: descrizione sintetica del piano di rilevazione del gradimento e della qualità del servizio (metodologia adottata, periodicità delle verifiche).	Il punteggio verrà assegnato tenuto conto: della chiarezza, completezza, qualità della proposta e della sua fattibilità e coerenza con la tipologia di servizio e gli obiettivi dello stesso indicati nel capitolato d'appalto.	**Max 2 punti**

A.2 ATTIVITÀ ED OFFERTE AGGIUNTIVE, INTEGRATIVE O MIGLIORATIVE DEL SERVIZIO **Max punti 5**

La Commissione attribuirà il punteggio, come segue, sulla base della qualità e quantità delle attività aggiuntive, integrative o migliorative, offerte che non comporteranno oneri aggiuntivi per l'Amministrazione.
Si tratta di attività pertinenti al servizio base richiesto volte a migliorare l'organizzazione, la funzionalità, il potenziamento e la qualificazione del servizio e la qualità del percorso di integrazione scolastica dei fruitori finali, rendendo il progetto prescelto meglio rispondente alle esigenze del servizio, senza tuttavia alterare i caratteri essenziali delle prestazioni richieste, e che il concorrente si impegna ad attuare senza ulteriore oneri per l'Amministrazione.

A.2.1	**Numero <u>aggiuntivo</u> mezzi di trasporto, oltre a quanto previsto dal Capitolato Speciale di Appalto:** – **<u>n. 1</u>** pulmino idoneo al trasporto di disabili, con data di immatricolazione non superiore a 5 anni, dotato di pedana elevatrice elettrica, per garantire la presenza degli utenti presso il centro e la fattibilità delle attività esterne. = **PUNTI 3** – **<u>n. 2</u>** pulmini idonei al trasporto di disabili, con data di immatricolazione non superiore a 5 anni di cui uno di essi dovrà essere dotato di pedana elevatrice elettrica, per garantire la presenza degli utenti presso il centro e la fattibilità delle attività esterne. **= PUNTI 5**	**Max 5 punti**

Con riferimento al punteggio relativo agli **elementi di valutazione aventi natura qualitativa e suscettibili di <u>valutazione discrezionale</u>** (criteri/sub-criteri da **A.1.1 a A.1.8),** ciascun membro della Commissione giudicatrice, che verrà nominata dalla Stazione appaltante ai sensi di legge, sulla base dell'autonomo e libero apprezzamento di discrezionalità, attribuisce un coefficiente il cui valore è compreso tra 0 e 1, secondo la tabella di seguito indicata.

Relativamente a ciascuno dei suddetti sub-criteri aventi natura qualitativa e suscettibili di valutazione discrezionale, il **coefficiente V(a)i, compreso tra 0 e 1**, è attribuito calcolando la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari componenti la Commissione giudicatrice con approssimazione al terzo decimale.

Con riferimento al punteggio relativo agli **elementi di valutazione aventi natura qualitativa e <u>non suscettibili di valutazione discrezionale</u>** (criteri/sub-criteri **A.2.1**), ciascun membro della Commissione giudicatrice, attribuisce un coefficiente **V(a)i** pari a 0 in caso di assenza dell'elemento o pari a 1, in caso di presenza dell'elemento.
Relativamente a ciascuno dei suddetti sub-criteri aventi natura qualitativa e suscettibili di valutazione discrezionale, il **coefficiente V(a)i, compreso tra 0 (zero) e 1 (uno)**, è attribuito calcolando la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari componenti la Commissione giudicatrice con approssimazione alla seconda cifra decimale.

Il coefficiente così ottenuto verrà moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile al criterio di riferimento.
Nella determinazione dei punti per ogni criterio e per il punteggio totale parziale, si terrà conto esclusivamente delle prime due cifre decimali, arrotondando il secondo decimale all'unità superiore qualora il terzo decimale sia uguale o superiore a 5.

Con riferimento a ciascuna offerta, ogni commissario attribuisce, discrezionalmente ed autonomamente, un coefficiente variabile tra zero e uno per ciascun sub-criterio suscettibile di valutazione discrezionale, secondo la successiva legenda:

Valutazione	Giudizio sintetico	Coefficiente
Non valutabile	Elemento non presente nel contenuto dell'offerta.	0
Non sufficiente	Contenuto dell'offerta accettabile ma poco strutturato e poco sviluppato.	0,25
Sufficiente	Contenuto dell'offerta adeguato che sviluppa l'elemento oggetto di valutazione senza particolare approfondimento.	0,5
Buono	Contenuto dell'offerta strutturato che sviluppa l'elemento oggetto di valutazione con alcuni approfondimenti.	0,65
Ottimo	Contenuto dell'offerta ben strutturato che sviluppa in modo chiaro, preciso ed approfondito l'elemento oggetto di valutazione.	0,8
Eccellente	Contenuto dell'offerta strutturato in modo eccellente, preciso ed estremamente approfondito l'elemento oggetto di valutazione.	1

22.2 CRITERI VALUTAZIONE OFFERTA ECONOMICA **Max punti 15**

Per prezzo si intende il corrispettivo offerto, IVA esclusa.

Non saranno ammesse al proseguimento della gara le offerte che supereranno il prezzo a base d'asta di € 530.403,02 comprensivo di tutti gli oneri, IVA esclusa.

Ai sensi dell'art. 108, comma 9, del *Codice* nell'offerta economica presentata **l'operatore deve indicare distintamente, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.**

Nella formulazione dell'offerta economica deve tenersi conto delle spese necessarie per la piena realizzazione degli interventi sulla base del relativo Capitolato, compresi il costo del personale, i costi derivanti dall'acquisizione del possesso della struttura, dall'allestimento in servizio della stessa regolarmente autorizzata ai sensi della vigente normativa regionale, i costi vari di gestione, i costi per le polizze assicurative, nonché di ogni altro costo necessario alla completa effettuazione delle prestazioni.

Per l'individuazione delle offerte anormalmente basse, verrà applicato l'art. 110 del *Codice*.

Con riferimento agli elementi di valutazione aventi natura quantitativa (prezzo), all'offerta che presenterà il prezzo più basso verranno assegnati il massimo dei punti previsti per il prezzo (**punti 15**) e alle altre saranno assegnati punteggi decrescenti applicando la seguente formula:

(P)* = PREZZO PIÙ BASSO OFFERTO X PUNTEGGIO MAX ASSEGNABILE (15 punti)
PREZZO DELL'OFFERTA IN ESAME

Dove (P)* è il punteggio assegnato per l'offerta economica del concorrente i.esimo.

22.3 FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA FINALE

Dopo che la commissione di gara ha effettuato le valutazioni tecniche per l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e attribuito i coefficienti agli elementi quantitativi, occorre determinare, per ogni offerta, un dato numerico finale atto ad individuare l'offerta migliore.

L'appalto sarà aggiudicato alla ditta che avrà ottenuto il punteggio complessivo più elevato ottenuto sommando il punteggio dell'area qualità con quello dell'area prezzo calcolato con il **metodo aggregativo-compensatore (o della sommatoria pesata)** di cui alla seguente formula:

P(a) = Σn [Wi * V(a)i]
Dove:

- **P(a)** rappresenta il punteggio totale attribuito all'offerta "a"
- **n** è il numero totale dei requisiti rispetto al quale vengono effettuate le valutazioni
- **Wi** è il peso o punteggio attribuito al requisito di valutazione i-esimo
- **V(a)i** è il coefficiente, compreso tra 0 e 1, riferito all'offerta "a" e all'elemento di "I" coefficienti

Si precisa che i *coefficienti Vai,* variabili tra zero ed uno, attraverso i quali, ai sensi del suddetto metodo aggregativo-compensatore, si procede alla determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sono calcolati fino alla seconda cifra decimale, arrotondata d'ufficio all'unità superiore qualora la terza cifra sia pari o superiore a cinque, ovvero, all'unità inferiore laddove la terza cifra sia inferiore a cinque.

Nel caso che le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali per il prezzo e per gli altri elementi di valutazione differenti, sarà dichiarato aggiudicatario il concorrente che avrà ottenuto il miglior punteggio complessivo per gli elementi di valutazione nell'area qualità (offerta tecnica). In caso di ulteriore parità, si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio in seduta pubblica.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché congrua e conveniente.

La stazione appaltante si riserva art. 108 comma 10, del *Codice* di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Successivamente, la Stazione Appaltante procederà alla **verifica del possesso**, da parte dell'aggiudicatario, dei **requisiti di carattere generale** nonché dei **requisiti di carattere tecnico-professionale ed economico e finanziario**. L'eventuale provvedimento di decadenza dell'aggiudicazione sarà tempestivamente notificato o comunicato al soggetto giuridico interessato che non avrà titolo ad alcun rimborso, indennizzo o pretesa.

L'aggiudicazione diventerà efficace successivamente alla positiva verifica del possesso dei prescritti requisiti (art. 17, comma 5, del D.Lgs. 36/2023).

ART. 23 - SOGLIA DI SBARRAMENTO

In considerazione della peculiarità del presente appalto e dell'erogazione del servizio allo stesso connesso, non saranno ammessi alla successiva fase di gara e pertanto verranno esclusi, non procedendo all'apertura dell'offerta economica, i concorrenti che non raggiungano almeno il punteggio di **42,50** punti sui complessivi **85 punti** riservati all'offerta tecnica (elemento qualitativo).

ART. 24 – CRITERI DI ESCLUSIONE

In riferimento alle cause di esclusione, si rinvia a quanto previsto dagli artt. da 94 a 98 del D.lgs. 36/2023.

ART. 25 - COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 93, comma 1 del *Codice,* dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 93, comma 5, del *Codice.* A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.
La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.
Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

ART. 26 – SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione avrà luogo il giorno e nell'orario indicato dalla Piattaforma.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

ART. 27 - APERTURA DELLA BUSTA TELEMATICA "A" – VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La procedura di gara sarà dichiarata aperta con la prima seduta pubblica che avrà luogo nel giorno e nell'orario indicati **Piattaforma telematica di e-procurement *velletri.acquistitelematici.it*** e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega corredata da copia di un valido documento di identità del legale rappresentante. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti attraverso la **Piattaforma telematica di e-procurement *velletri.acquistitelematici.it*.**

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti con lo stesso mezzo e modalità sopra specificati.

E' onere dei concorrenti verificare la presenza di eventuali comunicazioni.

Ogni seduta pubblica potrà essere, altresì seguita dai concorrenti anche da remoto attraverso la piattaforma telematica collegandosi all' apposito link**:** **https://velletri.acquistitelematici.it**

Trattandosi di procedura interamente telematica, nella quale la segretezza e la immodificabilità delle offerte presentate sono garantite dai requisiti di sicurezza del sistema informatico in uso e dalla completa tracciabilità nei log di sistema di tutte le operazioni eseguite sulla Piattaforma, le sedute pubbliche della presente procedura di gara potranno svolgersi anche senza la presenza fisica degli operatori economici. In tal caso anche l'esigenza di pubblicità della gara deve intendersi soddisfatta.

Nel corso di questa fase, il RUP/Responsabile della fase di affidamento, accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- attivare le eventuali procedure di soccorso istruttorio di cui al precedente art. 21; in questo caso il RUP assegnerà al concorrente un termine **non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni (a discrezione della commissione in relazione al documento da integrare)** perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie richieste. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione il concorrente è escluso dalla gara. Per quanto non espressamente indicato, si rinvia all'art. 101 del *Codice*.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

A conclusione delle operazioni previste in questa fase verrà redatto apposito verbale che verrà pubblicato sulla piattaforma telematica **assolvendo agli obblighi di comunicazione, trasparenza e pubblicità.**

La conclusione delle operazioni sopra indicate ancorchè in sedute pubbliche diverse consente l'accesso alla fase di valutazione dell'offerta tecnica da parte **della commissione giudicatrice** in **seduta riservata**.

ART. 28 - APERTURA DELLE BUSTE "B" E "C" – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

28.1 Valutazione delle offerte tecniche

In una o più sedute riservate, la Commissione giudicatrice procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecnico-qualitative degli operatori economici ammessi ed alla attribuzione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente Disciplinare.

Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La Commissione giudicatrice in seduta riservata individua gli operatori economici che non hanno superato la soglia di sbarramento fissata all'art. 23 del presente disciplinare e procede, in tal caso, all'esclusione dalla gara degli stessi e alla relativa comunicazione, ai sensi dell'art. 90 del *Codice.*

In caso di esclusione dalla gara, la Commissione giudicatrice, nell'ambito della seduta a ciò dedicata, non procederà all'apertura dell'offerta economica dell'/degli operatore/i escluso/i.

Conclusa la fase di valutazione delle offerte tecniche, si procederà alla validazione sulla piattaforma digitale di tutta la documentazione tecnica, fase propedeutica alla successiva fase di apertura della busta telematica "C" - Offerta Economica.

Si precisa che i punteggi tecnici attribuiti verranno pubblicati nella sezione dedicata alla seduta pubblica di apertura dell'offerta economica e saranno visibili agli operatori economici in questa fase.

Solo dopo che i punteggi vengono resi pubblici è possibile proseguire alla fase successiva di *verifica delle offerte economiche*. La data e l'orario di apertura delle offerte economiche in seduta pubblica, da parte della Commissione giudicatrice, verranno comunicati sulla piattaforma nella sezione "*messaggistica*".

28.2 Seduta pubblica: esame e valutazione dell'offerta economica

La commissione giudicatrice procede in seduta pubblica all'apertura di ciascuna offerta economica e procedendo contestualmente all'esame e verifica dell'offerta, al fine di verificarne la correttezza formale, secondo i criteri e le modalità descritti nel presente disciplinare.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

In questa fase, la Commissione giudicatrice procede a:

a) per ciascun concorrente, inserimento nel Sistema degli elementi costituenti l'offerta economica, cioè il **prezzo offerto**;

b) attribuzione dei punteggi economici mediante l'applicazione della formula di cui all'art.

22.2 del presente disciplinare; si precisa che questa operazione è effettuata in automatico dal Sistema, sulla base dei sub-criteri precedentemente inseriti;

c) verifica dell'esistenza di eventuali offerte anormalmente basse ai sensi dell'art. 110 D.Lgs. n.36/2023;

d) validazione delle offerte economiche.

All'esito delle predette operazioni, il Sistema consentirà la visualizzazione della classifica delle offerte ammesse secondo la graduatoria decrescente delle offerte in ragione dei punteggi tecnici ed economici attribuiti.

La Commissione, qualora individui offerte che in base a elementi specifici, appaiono anormalmente basse, lo segnala al RUP che procederà secondo quanto indicato al successivo art. 29 del presente disciplinare, nel rispetto di quanto disposto all'art. 7 – comma 1, lett. c) dell'allegato I.2 del D.lgs 36/2023.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'**offerta tecnica** (elemento qualitativo).

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro cinque giorni dalla richiesta. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio. secondo le modalità previste punto.

Nel caso in cui non vi siano offerte che risultino anormalmente basse o all'esito della verifica si procede sulla piattaforma telematica alla validazione delle stesse, all'elaborazione della graduatoria e contestuale comunicazione agli operatori economici interessati.

Ai sensi dell'art. 17, comma 5 del *Codice,* la Commissione giudicatrice preposta alla valutazione delle offerte, predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala e la rimette **al Dirigente, il quale, dopo aver verificato i**l possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione che è immediatamente efficace.

A conclusione di tutte le operazioni di gara previste nel presente articolo verrà redatto apposito verbale che viene pubblicato anche sulla piattaforma telematica, **assolvendo agli obblighi di comunicazione, trasparenza e pubblicità.**

ART. 29 - VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal disciplinare di gara.

La stazione appaltante si riserva comunque la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, il RUP, con il supporto della Commissione, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte, secondo quanto indicato dall'art. 110 del *Codice.*

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il concorrente allega, in sede di presentazione dell'offerta economica, una relazione giustificativa dei costi della manodopera inferiori a quelli stimati dalla Stazione Appaltante e indicati all'art. 5 del presente disciplinare, onde consentire alla Stazione Appaltante di attivare immediatamente il subprocedimento di verifica della congruità di tali costi ex art. 110 del D.Lgs. 36/2023. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.
A tal fine, assegna un termine non superiore a **quindici giorni** dal ricevimento della richiesta.
Il RUP, esaminate con il supporto della Commissione, in seduta riservata, le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.
Il RUP e la Commissione, ai sensi dell'art. 110 del *Codice*, procedono ad escludere le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili comunicandolo ai sensi dell'art. 90 comma 1 lett. d) del *Codice*, entro **cinque giorni** agli operatori economici interessati, tramite piattaforma telematica.
A conclusione di tutte le operazioni di gara previste nel presente articolo verrà redatto apposito verbale che viene pubblicato sulla piattaforma telematica.

ART. 30 - AGGIUDICAZIONE APPALTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante, entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 108 comma 10 del *Codice.*

Fermo restando la facoltà prevista dalla disposizione sopra citata, la Stazione appaltante si riserva altresì la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'art. 110, comma 1, del *Codice*.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La Stazione Appaltante procede, entro cinque giorni dall'aggiudicazione, alle comunicazioni di cui all'art. 90, comma 1, lettera del *Codice*).

ART. 31 - STIPULA DEL CONTRATTO E GARANZIA DEFINITIVA

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla *normativa*

vigente in materia di lotta alla mafia (D.Lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verifichino le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Una volta disposta l'aggiudicazione, il contratto è stipulato secondo quanto previsto dall' articolo 18 del *Codice.*

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purchè ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del *Codice,* a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'articolo 106 del *Codice* pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.
La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'Impresa aggiudicataria si obbliga a stipulare il contratto, previo versamento dei diritti e delle spese dovute, secondo le modalità che verranno comunicate con apposita nota dell'Ufficio Contratti.

Ai sensi dell'art. 5 del Decreto 2 dicembre 2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti "Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agl*i articoli 70, 71 e 98 del D. Lgs. n. 50/2016"* le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono imborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

Il contratto è immediatamente efficace, fatte salve eventuali clausole risolutive espresse ivi previste.

Nel caso in cui l'I.A. non stipuli e/o non versi le spese inerenti il contratto nel termine fissato, decade automaticamente dall'aggiudicazione, ed il rapporto obbligatorio verrà automaticamente risolto con comunicazione scritta dell'Ente; verranno poste a carico dell'I.A. aggiudicataria le ulteriori spese che la Stazione Appaltante dovesse affrontare per la stipulazione con altro contraente. La Stazione Appaltante procederà, comunque, ad incamerare la cauzione provvisoria.

È espressamente stabilito che l'intervenuta aggiudicazione non vincolerà la Stazione Appaltante se

non dopo la stipulazione del contratto, previa effettuazione delle necessarie verifiche circa la documentazione prodotta e le dichiarazioni rese in sede di gara; l'offerta vincola, invece, immediatamente la Ditta aggiudicataria per 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza fissata per la ricezione dell'offerta medesima.

È espressamente stabilito che l'intervenuta aggiudicazione non vincolerà la Stazione Appaltante se non dopo la stipulazione del contratto, previa effettuazione delle necessarie verifiche circa la documentazione prodotta e le dichiarazioni rese in sede di gara; l'offerta vincola, invece, immediatamente la Ditta aggiudicataria per 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza fissata per la ricezione dell'offerta medesima.

La Stazione appaltante si riserva di procedere all'affidamento anticipato del servizio in via d'urgenza ai sensi dell'art. 17 comma 9 del D.lgs 36/2023 in pendenza della sottoscrizione del contratto, al fine di evitare l'interruzione del servizio. La stipula del contratto potrà avvenire pertanto anche in data successiva alla consegna effettiva del servizio.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

A garanzia dell'esatta e puntuale esecuzione di tutti gli adempimenti derivanti dal presente Capitolato, nonché del risarcimento di danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni in esso previste, l'aggiudicatario dovrà costituire, all'atto della stipulazione del contratto, apposita cauzione definitiva, in misura pari al 10% dell'importo netto contrattuale, secondo le modalità previste all'art. 117 del D.Lgs. 36/2023.
Essa potrà essere costituita anche mediante garanzia fideiussoria rilasciata da Società di intermediazione finanziaria iscritta nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del d.lgs. 385/1993 che svolgono, in via esclusiva o prevalente, attività di rilascio di garanzie, con autorizzazione da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
La cauzione definitiva resta vincolata sino al regolare espletamento del servizio, e garantirà per tutti gli obblighi assunti dall'I.A., anche per quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali: la Stazione appaltante avrà pertanto diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle stesse.
Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, l'I.A. dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione Appaltante.

Dovrà, inoltre, avere le caratteristiche di seguito indicate:
• prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
• prevedere espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;
• prevedere espressamente che l'Amministrazione beneficiaria sia esonerata dall'osservanza del termine di cui all'art. 1957, comma 1, del codice civile;
• risultare operativa entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, con l'obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo garantito, e senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna o che siano richieste prove o documentazioni dell'inadempimento che ha dato luogo all'escussione stessa (ciò anche nell'ipotesi di eccezioni o contestazioni da parte dell'I.A. o di giudizio pendente avanti l'autorità giudiziaria);
• essere intestata al Comune di Velletri e riportare l'oggetto del contratto;
• avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia, che avverrà a seguito di emissione di certificato di regolare esecuzione) da parte dell'Amministrazione beneficiaria, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di

ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto;
• essere corredata da idonea dichiarazione sostitutiva rilasciata dal soggetto firmatario il titolo di garanzia ai sensi del DPR 445/2000 circa l'identità, la qualifica e i poteri dello stesso (agente, broker, funzionario, soggetto munito di rappresentanza dell'Istituto di Credito o della Compagnia Assicurativa che emette il titolo di garanzia), con allegata copia del documento d'identità del soggetto; in alternativa, può essere corredata da autenticazione notarile della firma del sottoscrittore dalla quale risulti l'identità, la qualifica e i poteri in base ai quali lo stesso è legittimato a sottoscrivere il documento rilasciato, con assolvimento dell'imposta di bollo.

La garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva verrà svincolata con l'osservanza e nei termini stabiliti dalla vigente normativa in materia con atto del Dirigente responsabile, previa verifica dell'avvenuto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di revocare (e non aggiudicare) in ogni momento l'intera procedura, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, compreso il verificarsi di motivazioni di carattere finanziario o per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui la procedura si basa.

ART. 32 - ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

Ai sensi dell'art. 125, comma 1 del *Codice* sul valore del contratto di appalto è calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione anche nel caso di consegna dei lavori o di avvio dell'esecuzione in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 17, commi 8 e 9.

L'erogazione dell'anticipazione, corrisposta su richiesta dell'Impresa aggiudicataria, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La garanzia è rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma. L'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

ART. 33 - ONERI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

Sono a carico dell'aggiudicatario le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

ART. 34 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.
L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;

- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.
Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.
In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

ART. 35 - CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.
In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante nella Sezione Amministrazione Trasparente del Sito Istituzionale del Comune di Velletri:
https://servizionline.hspromilaprod.hypersicapp.net/cmsvelletri/portale/trasparenza/trasparenzaamministrativa.aspx?IDNODE=

ART. 36 - ACCESSO AGLI ATTI

Le attività relative all'accesso agli atti e alla documentazione di gara, seguono le disposizioni di cui agli artt. 35 e 36 del D.Lgs. 36/2023.

ART. 37 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di VELLETRI, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri (art. 213 del *Codice*).

Ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010 "Codice del processo amministrativo", secondo i termini fissati dallo stesso codice, gli atti della presente procedura di affidamento sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.A.R. LAZIO.

ART. 38 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

In osservanza di quanto disposto dall'articolo 13 del Regolamento U.E. 2016/679 e della normativa italiana di armonizzazione, il Comune di Velletri fornisce le seguenti informazioni agli utenti in merito all'utilizzo dei dati personali.

Il **Titolare del trattamento** è il Comune di Velletri, Piazza C.O. Augusto 1, 00049 Velletri (RM), tel. 06/961581 (centralino). Il Comune di Velletri, in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati personali forniti per iscritto, (e-mail/pec) o verbalmente e liberamente comunicati (Art. 13.1.a Regolamento 679/2016/UE), esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara e relativi allegati.

Il Comune di Velletri garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'Interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali

Il **Responsabile della protezione dei dati (R.D.P.)** è l'Avv. Loredana Mollica Poeta (Atto del Sindaco prot. 46733 del 29/09/2021) loredana.mollicapoeta@comune.velletri.rm.it, tel. 06/96158224.

Il Titolare tratta i dati personali, qualificabili come qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile, mediante una o più operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

Il **Responsabile del trattamento** dei dati è il Dirigente competente del settore specifico e/o tematico a cui si riferiscono le informazioni.

Incaricati del trattamento sono i dipendenti del comune di Velletri assegnati alle strutture interessate dal presente appalto.

Finalità del trattamento

In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:

- i dati inseriti nella domanda di partecipazione, nei relativi allegati e nell'eDGUE vengono acquisiti ai fini della partecipazione (in particolare ai fini dell'effettuazione della verifica dei requisiti di ordine generale e della capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria del concorrente) nonché dell'aggiudicazione e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti;

- i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, anche ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale;

- il conferimento ha natura obbligatoria per lo svolgimento e la conclusione dei procedimenti amministrativi previsti dalla presente procedura di gara.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

I dati personali acquisiti saranno conservati per un periodo di tempo strettamente necessario allo svolgimento delle funzioni istituzionali e dei procedimenti e per il rispetto delle norme previste dalla normativa vigente per la conservazione degli atti e dei documenti della P.A. ai fini archivistici.

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati

I dati potranno essere comunicati a:

- soggetti, anche esterni all'Amministrazione, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte di Commissioni di valutazione e/o di verifica o collaudo che verranno di volta in volta costituite;

- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

Diritti del concorrente interessato

L'interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai propri dati personali e la loro eventuale rettifica, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento. L' interessato ha altresì il diritto alla portabilità dei dati. L'interessato ha facoltà di proporre reclamo all'autorità di controllo come da previsione normativa ex art. 13, paragrafo 2, lettera d, del Regolamento U.E. 2016/679.

La presentazione dell'offerta implica la conoscenza e accettazione da parte dell'offerente delle modalità di conferimento, trattamento, raccolta e comunicazioni innanzi menzionate.

ART. 39 – DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (D.U.V.R.I.) non viene elaborato dall'Amministrazione Comunale in quanto non si rilevano rischi di interferenza di cui all'art. 26, comma 5, del D.Lsg 81/2008. Pertanto, non si è provveduto alla redazione del DUVRI e gli oneri della sicurezza da interferenza sono pari a 0 (zero).

ART. 40 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Disciplinare, nel Capitolato Speciale di Appalto e nel bando di gara, si fa espresso richiamo alla normativa vigente in materia, con particolare riferimento al Codice Civile e al D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

ART. 41 - RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Il Responsabile Unico del Progetto è la dott.ssa NANNI COSTA MARIA, - Dirigente Settore II Ufficio Politiche Sociali e servizi alla Persona - Comune di Velletri, P.zza C. Ottaviano Augusto n. 1– 00049 Velletri.